

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	44
FINANZE (VI) .....	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	49
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	60
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	130
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	134
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI .....	»	142

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	<i>Pag.</i> 144
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 146

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo. (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i> ) .....	4

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza della presidente Catia POLIDORI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Sui lavori del Comitato.

Catia POLIDORI, *presidente*, avverte che è in distribuzione la documentazione predisposta dagli uffici sulla recente sentenza n. 146 del 2024 della Corte costituzionale, che contiene anche il testo della sentenza. Tale sentenza riveste infatti un notevole interesse per l'attività del Comitato e per i parametri di valutazione utilizzati nella predisposizione dei pareri: essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023 in quanto risultano insussistenti i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge. La norma oggetto della pronuncia prevedeva che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 51, avessero compiuto il settantesimo anno di età, cessassero anticipatamente dalla carica a decorrere dal

1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso. Questo in connessione con la norma di cui al precedente comma 2 che stabilisce, a regime, che il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.

Rileva che la sentenza presenta alcuni specifici elementi di interesse. In primo luogo, mentre sono ormai numerose le sentenze che dichiarano l'illegittimità di norme inserite nei decreti-legge perché eterogenee rispetto al contenuto proprio del provvedimento (si ricordano ad esempio le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019 e n. 245 del 2022), è raro, anche se non privo di precedenti, che la Corte censuri la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza. Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, la Corte ha rivendicato il suo sindacato sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza dei decreti-legge già con la sentenza n. 29 del 1995, giungendo però a una dichiarazione di illegittimità con questa motivazione in pochi limitati casi (richiama in particolare le sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 220 del 2013).

A questo proposito, ulteriore aspetto di interesse della sentenza è poi come in essa il tema della mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza risulti

in realtà intrecciato con quello dell'eterogeneità della disposizione. Al riguardo, la sentenza riafferma infatti il principio, già enunciato nella sentenza n. 22 del 2012, che la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita costituisce un « indice sintomatico » della manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza. Nel caso concreto, la Corte ha segnalato che, seppure il preambolo del decreto-legge faceva riferimento alla « straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche », non si poteva ravvisare un collegamento tra tale finalità e la cessazione degli incarichi in corso disposta dalla norma censurata.

In secondo luogo, segnala che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 già richiamata, ha censurato l'eterogeneità di disposizioni inserite nei decreti-legge nel corso dell'iter di conversione. Nel caso della sentenza n. 146 invece l'eterogeneità – e conseguentemente, come si è visto, la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza – è stata rilevata con riferimento a una norma presente nel testo iniziale del decreto-legge. In proposito appare di indubbio interesse per il ruolo del Parlamento il seguente passaggio della sentenza (nel Considerato in diritto 7): « in presenza di un termine assai breve, entro cui il Parlamento deve decidere se e con quali emendamenti approvare una legge di conversione del decreto-legge, l'eterogeneità dell'atto normativo governativo preclude un esame e una discussione parlamentare effettivi nel merito del testo normativo. La brevità del termine assegnato al Parlamento per decidere se approvare la legge di conversione e con quali emendamenti esige, affinché sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento, che l'oggetto da disciplinare sia circoscritto ».

Da segnalare, infine, come la sentenza ponga in connessione la presenza all'interno dei decreti-legge di « norme intrusive », perché eterogenee, con il tema della chia-

rezza della legge, richiamando la recente sentenza n. 110 del 2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma regionale perché radicalmente « oscura » e inintelligibile e quindi irragionevole e lesiva dell'articolo 3 della Costituzione. In proposito, segnala i seguenti passaggi del Considerato in diritto n. 8: « Le norme intrusive nel testo di un decreto-legge [...] danno luogo ad una legislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica interpretazione, che aggrava il fenomeno dell'incertezza del diritto [...] la certezza del diritto, lungi dall'essere una mera aspirazione filosofica, costituisce un principio di rilievo costituzionale e deve orientare l'interpretazione delle previsioni della Carta fondamentale, è parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo e, in concreto, si declina come esigenza di chiarezza e di univocità, come questa Corte ha ribadito anche di recente (sentenza n. 110 del 2023) ».

Bruno TABACCI auspica che a questa importante pronuncia della Corte costituzionale si faccia riferimento nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che i Comitati per la legislazione di Camera e Senato stanno svolgendo.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.**

**C. 1997 Governo.**

(Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1997 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 26 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 28 articoli, per un totale di 89 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro ben distinte finalità: 1) definire misure urgenti concernenti le attività di ricostruzione nel territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009; 2) garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo"; 3) definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del G7; 4) chiarire le modalità di azione della Fondazione "Milano-Cortina 2026"; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 7-bis (che istituisce un tavolo tecnico, a fini ricognitivi, allo scopo di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recanti alcune agevolazioni a beneficio di persone colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e dell'articolo 9-terdecies (che differisce al 2025 la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme

contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 89 commi 13 rinviando, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 8 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1180), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa "tortuosa" e "frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge"; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018

e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

l'articolo 8-*bis* prevede una proroga fino al 17 settembre 2025 dello stato d'emergenza originariamente dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga *ex lege* consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare anche una durata indeterminata dello stato d'emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile;

l'articolo 9-*ter*, al comma 1, al fine di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nella zona di intervento dei Campi Flegrei, prevede la nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame di un Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; si fa presente, in primo luogo, che essendo il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si tratta di una disposizione che opera una deroga,

peraltro solo implicita, a quanto previsto dal richiamato articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo comma prevede che tale Commissario provveda all'espletamento delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ossia in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si vedano ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso sul disegno di legge n. 1946 di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, e quella contenuta nel parere sul disegno di legge n. 1937 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, entrambi resi nella seduta del 9 luglio 2024);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'osservazione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9-*ter*, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare,

per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare *ex lege* la vigenza

di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00063</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	10

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 1° agosto 2024. – Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00063).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 luglio scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la risoluzione, oltre alla firma dei presidenti Tremonti e Rizzetto, è sottoscritta anche dai deputati Caiata, Colombo, Formentini e Rosato.

Ricorda altresì che la risoluzione è stata illustrata dai presentatori nella seduta del 30 luglio 2024.

Chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sul testo della risoluzione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, in qualità di cofirmatario, riformula la risoluzione in discussione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), a nome dei colleghi del Partito Democratico delle due Commissioni, sottoscrive la risoluzione in esame che contribuisce a rafforzare le relazioni con la Moldova e a riconoscere un diritto essenziale ai numerosi lavoratori moldavi che, svolgendo la propria attività in Italia, forniscono un apporto significativo all'economia del nostro Paese.

Anche in esito al recente incontro del sottosegretario Durigon con una delegazione della Moldova ed in considerazione dell'autorevolezza del presidente Tremonti – primo firmatario della risoluzione –, in

vista della prossima legge di bilancio chiede il massimo impegno da parte del Governo per reperire le risorse necessarie ad assicurare l'attuazione degli obiettivi previsti dall'atto di indirizzo in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, si dichiara convinto che vi sia il massimo impegno da parte del Governo e di tutti gli schieramenti politici a individuare le risorse necessarie per giungere alla modifica dell'Accordo in questione e per renderla operativa.

Simone BILLI (LEGA), a nome dei colleghi della Lega delle due Commissioni, sottoscrive la risoluzione in esame, di cui sottolinea la rilevanza politica.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) sottoscrive la risoluzione a nome dei deputati di Forza Italia di entrambe le Commissioni.

Marta SCHIFONE (FDI) dichiara che i componenti del gruppo di FDI di entrambe le Commissioni sottoscrivono la risoluzione in discussione.

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ricordando di aver già sottoscritto l'atto di indirizzo, chiede che vengano apposte le firme dei colleghi del proprio gruppo membri delle due Commissioni. Auspica, altresì, che il Governo fornisca in tempi ragionevolmente brevi chiarimenti sulla quantificazione degli oneri finanziari, che saranno

essenziali per predisporre le disposizioni da inserire nella prossima legge di bilancio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Rosato, fa notare che sono già in corso interlocuzioni per le vie brevi con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di quantificare le risorse necessarie a dare attuazione alle misure in questione. Auspicato si possa intervenire quanto prima, ricorda, peraltro, che nella Repubblica di Moldova nei prossimi mesi vi saranno due importanti eventi elettorali, come il referendum sull'adesione all'Unione europea e le elezioni presidenziali.

Emanuele LOPERFIDO (FDI) chiede di sottoscrivere la risoluzione, anche a nome dei colleghi di Fratelli d'Italia di entrambe le Commissioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per l'iniziativa assunta dal presidente Tremonti, ribadisce che l'atto di indirizzo in esame riveste una particolare importanza sul piano geostrategico, dal momento che attesta il pieno sostegno dell'Italia al processo di adesione della Moldova all'UE.

Le Commissioni approvano, all'unanimità, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00063.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni III e XI,

premesso che:

il 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale siglato a Roma il 18 giugno 2021, che contiene disposizioni in materia di presentazione delle domande di pensione ed esportabilità delle pensioni e delle rendite di infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, rispettivamente dall'Inps, dall'Inail, e per la Repubblica di Moldova dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (Cnas);

l'Accordo non contiene disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, bensì prevede il mero obbligo da parte delle strutture territoriali Inps di inviare alle istituzioni moldave le domande di pensione in regime nazionale moldavo, quindi a carico di una istituzione estera, presentate dagli interessati residenti e/o domiciliati in Italia;

tenuto conto che l'Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, continua a trovare applicazione, per quanto riguarda la pensione italiana maturata da parte dei cittadini della Repubblica di Moldova, l'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 10 gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di

vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione;

la mancanza della clausola di totalizzazione dei periodi assicurativi ha tuttavia un notevole impatto negativo per i cittadini della Repubblica di Moldova che hanno lavorato in Italia, perché impedisce ai predetti lavoratori senza un periodo contributivo minimo di 15 anni nella Repubblica di Moldova di accedere al diritto alla pensione;

se il lavoratore non ha completato il periodo contributivo di almeno 15 anni sul territorio della Repubblica di Moldova per poter beneficiare della pensione, il periodo contributivo svolto sul territorio italiano non verrà preso in considerazione ai fini della determinazione di tale pensione e conseguentemente i lavoratori che non hanno accumulato il periodo contributivo necessario riceveranno solamente un'indennità statale;

tale disciplina potrebbe escludere dall'accesso alla pensione la maggioranza dei cittadini moldavi che hanno lavorato in Italia;

in linea con la raccomandazione rivolta dalla Commissione europea all'Italia di siglare accordi bilaterali in ambito sociale per far avanzare più rapidamente l'integrazione europea, da ultimo, il 6 febbraio 2024, è stato firmato un Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania che prevede all'articolo 11 la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, e pertanto analoga misura andrebbe prevista a favore dei lavoratori della Repubblica di Moldova;

l'Italia ospita la più numerosa comunità moldava all'estero, con circa 120.000

cittadini moldavi, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana; si stima peraltro che i residenti moldavi siano in realtà almeno il doppio (circa 300 mila), essendo molti di essi titolari anche di passaporto romeno;

appare necessario pertanto prevedere anche per i lavoratori moldavi la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, in modo da riconoscere ai medesimi lavoratori la piena esportabilità delle prestazioni pensionistiche;

l'Accordo prevede inoltre che le domande per la concessione della pensione italiana da parte dei cittadini della Repubblica di Moldova che hanno lavorato in Italia debbano essere presentate in Italia direttamente all'istituzione italiana competente (Inps) — anche utilizzando il canale telematico — facendo eccezione le richieste di prestazioni italiane per infortuni sul lavoro e malattie professionali, che possono essere presentate tramite l'istituzione moldava competente;

pertanto, per richiedere la pensione italiana, i cittadini della Repubblica di Moldova che hanno lavorato in Italia e che sono rientrati nella Repubblica di Moldova, qualora, come spesso accade, non siano in grado di utilizzare il canale telematico per la scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali o per la particolare difficoltà della pratica, dovrebbero recarsi in Italia per presentare la domanda e i documenti necessari ad ottenere e stabilire la pensione; in tal modo l'accesso dei cittadini della Repubblica di Moldova alle pensioni maturate in Italia è reso difficile e limitato, dati i costi elevati della pratica e l'età avanzata dei soggetti interessati,

impegnano il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa utile a modificare ed integrare l'Accordo tra la Re-

pubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fermo restando la necessità di una preliminare individuazione delle disponibilità finanziarie da destinare alla copertura dei possibili maggiori oneri stimati, al fine di prevedere che:

a) ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche, previste dal medesimo Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, possano essere totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano;

b) le domande da parte dei cittadini della Repubblica di Moldova che hanno lavorato in Italia per la concessione della pensione italiana possano essere presentate all'istituzione italiana competente (Inps) per il tramite dell'istituzione moldava competente, che provvederà a trasmettere senza indugio le medesime domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti, all'Inps.

(8-00063) « Tremonti, Rizzetto, Amendola, Angelucci, Battilocchio, Deborah Bergamini, Billi, Boldrini, Caiata, Calovini, Caparvi, Coin, Colombo, Coppo, Crippa, D'Alessio, Di Giuseppe, Formentini, Fossi, Gardini, Giaccone, Giagoni, Giovine, Gribaudo, Laus, Loperfido, Malagola, Marrocco, Mascaretti, Mura, Nisini, Onori, Orsini, Porta, Pozzolo, Provenzano, Quarta-pelle Procopio, Rosato, Sarra-cino, Schifone, Scotto, Tassinari, Tenerini, Volpi, Zurzolo ».

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	12
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	22
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia .....	23
ALLEGATO 5 ( <i>Missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia il 1° luglio scorso</i> ) .....	31

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 11.**

**Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.**

**Emendamenti C. 960-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 960-A. In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto

concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.**

**C. 1956, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, la proposta di legge C. 1956, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 », approvata dal Senato lo scorso 3 luglio. Fa presente che la proposta di legge, che consta di 5 articoli, intende celebrare, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina (all'epoca Littoria); la città, infatti, come ricordato dalla relazione illustrativa dell'originaria proposta di legge, è stata inaugurata il 18 dicembre 1932, nell'ambito dell'opera di bonifica integrale dell'agro pontino. L'articolo 1 del progetto di legge ne delinea le finalità. Ai sensi del suo unico comma, la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale. L'articolo 2 indica gli obiettivi delle iniziative connesse alle celebrazioni. Si tratta, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno

2032, di promuovere una serie di interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani, quali la diffusione della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, della definizione di un programma di offerta culturale finalizzato allo sviluppo turistico, della valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, della promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale, della promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva. La disposizione inoltre promuove l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione e la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo, oltre all'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario e l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. Ulteriori iniziative riguardano l'istituzione di un « Festival delle Città del Novecento », la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, oltre alla realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente proposta di legge. L'articolo 3 reca l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura; alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università. Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione mentre il comma 4 elenca le attività demandate alla Fondazione: dal coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 2, alla promozione delle tradizioni locali, alla conservazione e tutela del patrimonio storico, alla creazione di

archivi virtuali dedicati alla storia della città. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 disciplina il patrimonio della Fondazione « Latina 2032 » alla quale è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il comma 2 stabilisce la percentuale massima di tale contributo che può essere destinata all'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione mentre il comma 3 destina alla Fondazione un ulteriore contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del progetto di legge.

Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile alla promozione e organizzazione delle attività culturali, affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rammenta poi che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.**

**C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (AC. 1997), già approvato dal Senato.

Rileva in primo luogo che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel corso dell'esame da parte del Senato è stato aggiunto il comma 2, al fine di prevedere l'abrogazione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione », disponendo nel contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la sua vigenza. Anticipa che contestualmente il Senato ha introdotto disposizioni aggiuntive al decreto-legge n. 76 del 2024 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge di cui si prevede l'abrogazione.

A seguito dell'esame da parte del Senato, il decreto-legge consta dunque di 28 articoli, in luogo degli originari 12, organizzati in cinque capi. Il Capo I, rubricato Ricostruzione post-calamità, è costituito dagli articoli da 1 a 7-bis, che recano preva-

lentamente interventi in favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, introducendo modifiche al relativo decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 – attraverso l'introduzione di due nuovi commi all'articolo 20-*sexies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 – è volto a riconoscere contributi economici forfettari ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dei richiamati eventi calamitosi. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento della somma di 560 milioni di euro per la finalità sopra citata. Con una modifica apportata durante l'esame da parte del Senato, è stato inserito il comma 1-*bis*, che, novellando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, elimina la previsione che possa essere assegnato un contributo per il danneggiamento a beni mobili non registrati, come conseguenza del sisma del Centro Italia del 2016.

L'articolo 2 – che introduce tre nuovi commi all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 – è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. A tale riguardo, al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite, liberando al contempo le aree a maggiore pericolosità idrogeologica anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, l'articolo in questione prevede la possibilità, per imprese e cittadini, di: acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo; acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale

o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

La norma prevede, inoltre, che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati sono gratuitamente acquisite, mediante provvedimenti adottati con ordinanza dal Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune.

L'articolo 3 modifica il comma 5 dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, sulla base di convenzioni non onerose, anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. Si prevede inoltre che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo possa avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

Il comma 1 dell'articolo 4 novella l'articolo 20-*ter* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine finale dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione. Il comma 2 dispone circa la copertura del relativo onere mentre il comma 3, modificato dal Senato, specifica le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dai suddetti eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori – purché già in possesso

delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività –, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si tratta delle amministrazioni-centrali dello Stato e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni; degli enti pubblici economici; delle società partecipate a controllo pubblico e dei soggetti dalle stesse controllati; delle aziende unità sanitarie locali; delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata. Si prevede inoltre che le attività svolte dalle amministrazioni-centrali dello Stato e dagli organismi *in house* delle medesime amministrazioni nonché dalle società partecipate a controllo pubblico e dai soggetti dalle stesse controllati siano definite da specifiche convenzioni. Il comma 2-*bis* dell’articolo 5, introdotto dal Senato, al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma avvenuto in Italia centrale nel 2016-2017, consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i responsabili unici di progetto (RUP) anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione.

L’articolo 6 interviene sugli articoli 20-*octies* (ricostruzione pubblica) e 20-*novies* (soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) del decreto-legge n. 61 del 2023. Come si legge nella relazione introduttiva al testo originario del decreto-legge, in ragione della complessità del quadro della situazione, occorre attuare interventi di difesa del suolo su ampia scala, coordinati da soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico e dotati di idonee capacità progettuali ed esecutive, ovviando alle difficoltà palesate dalle Amministrazioni locali e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata. A tal fine, si attribuisce al Commissario straordinario alla rico-

struzione la competenza a predisporre e approvare piani speciali per la messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture stradali danneggiate a causa degli eventi alluvionali, ricomprendendo nei suddetti piani anche le infrastrutture ferroviarie al fine di poter intervenire per contrastare situazioni di dissesto idrogeologico. Inoltre, per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. che provvede, in qualità di soggetto attuatore, agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali. La suddetta società si occupa, altresì, degli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. Si prevede inoltre che l’ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella sua competenza e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

L’articolo 6-*bis*, introdotto durante l’esame da parte del Senato, integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, recata dall’articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l’utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente citata disciplina.

L'articolo 7, al comma 1, contiene una norma di carattere interpretativo volta a chiarire che tra le risorse assegnabili dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata. Con l'introduzione del comma 1-*bis* da parte del Senato, è stata prevista la concessione di un contributo per favorire il completamento del processo di ricostruzione, per la riparazione e miglioramento sismico delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Durante l'esame da parte del Senato, è stato introdotto anche il comma 1-*ter*, al fine di prevedere che una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, sia destinata, per gli importi approvati ed assegnati dal CIPESS, nel quadro di un programma di sviluppo che mira alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, a sostenere le realtà occupazionali dirette e indirette e ad incrementare l'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese della Regione Abruzzo.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, istituisce un tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il Capo II, che reca disposizioni di protezione civile, è costituito dagli articoli 8, 8-*bis* e 9. In particolare, l'articolo 8 modifica l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che autorizza lo stanziamento di 92

milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la modifica introdotta, si estende l'autorizzazione di spesa anche alla medesima tipologia di danni conseguenti agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, proroga al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche.

L'articolo 9 estende per l'Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti nel provvedimento il Capo II-*bis*, recante ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi flegrei (costituito dagli articoli da 9-*bis* a 9-*undecies*) e il Capo II-*ter*, recante « Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione » (costituito dagli articoli 9-*duodecies* e 9-*terdecies*). I due Capi riprendono, con alcune modificazioni, il contenuto del richiamato decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.

Con riguardo al Capo II-*bis*, fa presente che l'articolo 9-*bis* ne definisce l'ambito di applicazione, riprendendo, senza modifiche, il contenuto dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 91. Sono dunque disciplinati nell'ambito di tale Capo l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico, localizzato nella cosiddetta « zona di intervento » dei Campi flegrei, e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi

essenziali e prioritari, incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

L'articolo 9-ter, riprende, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024. In particolare, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nella « zona di intervento » dei Campi flegrei, è istituito – con durata fino al 31 dicembre 2027 – un apposito Commissario straordinario, il quale è tenuto, in primo luogo, a predisporre due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area in questione.

L'articolo 9-quater – che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale, il testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2024 – reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal Commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1); si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare – di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – e si elencano le specifiche disposizioni normative (tra le quali alcune disposizioni del codice dell'ambiente e del codice dei contratti pubblici) alle quali è altresì ammessa la deroga (comma 2); e si riconosce la possibilità che siano previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36, nonché lavorazioni su più turni giornalieri (comma 3).

L'articolo 9-quinquies riprende il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2024 con modifiche di coordinamento. In particolare, il comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei il compito di provvedere all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il comma 2 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

L'articolo 9-sexies (che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale e relative alla tempistica, il testo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2024) prevede che la regione Campania può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, ed è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel

nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento (comma 1). Vengono altresì disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 2), la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo (comma 3) e la copertura finanziaria degli oneri (comma 4).

L'articolo 9-*septies* – che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale, il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2024 – dispone che, entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei ministri esercita il potere sostitutivo e si introduce il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

L'articolo 9-*octies* – che riproduce con limitate modifiche di carattere formale o attinenti alle tempistiche, il testo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2024 – reca disposizioni finalizzate ad assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella cosiddetta zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo articolo 9-*novies* per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024. A tal fine i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame,

l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sulla base di tale ricognizione, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica.

L'articolo 9-*novies* riproduce, con limitate modifiche di carattere formale o attinenti alle tempistiche o al trattamento fiscale dei contributi, il testo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2024. In particolare, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024, si prevede il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, autorizzando la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo medesimo; il trattamento fiscale del contributo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo. Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare finalizzato alla definizione delle disposizioni di attuazione.

L'articolo 9-*decies*, riproducendo il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2024, prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 9-*undecies*, al comma 1 (riproducendo il contenuto dell'articolo 10

del decreto-legge n. 91 del 2024) quantifica gli oneri derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, prevista dall'articolo 9-*decies*, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Nel corso dell'esame in Senato, con l'introduzione del comma 2 si dispone l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione. Le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.

Quanto al Capo II-*ter*, l'articolo 9-*duodecies*, con riguardo alla gestione degli interventi nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia, dispone, a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Si prevede altresì il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

L'articolo 9-*terdecies* – che traspone l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2024 – differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto.

Nell'ambito del Capo III (disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi

internazionali), l'articolo 10, al comma 1, destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi. Con le medesime finalità, il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente del personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione « Strade sicure » mentre il comma 3 dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea. Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa 9,5 milioni di euro. Il comma 4 destina 1.810.282 euro nell'anno 2024 per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione del Vertice. Il comma 5 reperisce risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Il comma 6 prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri e indica le relative fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione « Milano Cortina 2026 », prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

L'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente al-

l'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima (comma 1). Il comma 2 disciplina la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e approvazione della candidatura. Esso istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Il comma 3 stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comma 4 disciplina la composizione del predetto Comitato di indirizzo e coordinamento. Il comma 5 stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comma 6 reca la disciplina degli effetti finanziari derivanti dai commi precedenti.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dall'11 giugno 2024.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il contenuto del provvedimento in esame è prevalentemente riconducibile alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e ordine pubblico e sicurezza, attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117,

secondo comma, rispettivamente lettere g) e h), della Costituzione.

A fronte del carattere concorrente della materia della protezione civile, il provvedimento in esame prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 9-ter, al comma 8, prevede che il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi, sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; l'articolo 9-novies, al comma 8, rimanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi previa intesa con il Presidente della regione Campania, la definizione, tra l'altro, dei criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

Ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrebbero essere previste con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 1, 3 e 13.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui agli articoli 7 e 11, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata ».

In merito invece alla confluenza del decreto-legge n. 91 del 2024 ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare. Anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare ». Segnala, infine, la recente ordinanza n. 30 del 2024, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito siffatta tecnica normativa « tortuosa » e « frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

**Atto n. 169.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 24 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade nella giornata di oggi. Avverte quindi che la Commissione è chiamata a esprimere il parere durante questa seduta.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*) già messa a disposizione dei colleghi per le vie brevi.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) dichiara il voto contrario del proprio gruppo. Ricorda che Italia Viva ha sempre contrastato iniziative legislative e proposte emendative volte ad aumentare la dotazione della diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, incrementando così le risorse per i collaboratori, ma non per l'intero settore.

Esemplare è quanto accaduto nel corso dell'ultima sessione di Bilancio, essendo stati trovati fondi per le dirette collaborazioni, ma non per far fronte al problema dei disturbi alimentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.**

**Atto n. 165.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 17 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto lo scorso 27 luglio e che in data 25 luglio è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali: pertanto la Commissione è nelle condizioni di potere esprimere il prescritto parere.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), rammentando che il testo della stessa è già stato messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia.**

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che lo scorso 1° luglio una delegazione della Commissione, composta dal sottoscritto e dall'onorevole Kelany, ha effettuato una missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia.

In esito allo svolgimento della missione, ho predisposto una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 5*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina  
1932-2032. C. 1956, approvata dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1956, già approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 »;

rilevato che:

la proposta intende celebrare, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, salvaguardandone e promuovendone il patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale;

a tal fine il provvedimento individua gli obiettivi delle iniziative connesse alle celebrazioni e istituisce la Fondazione « Latina 2032 », quale ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura cui sono demandate attività connesse alle ce-

lebrazioni, disciplinandone conseguentemente il patrimonio;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento è riconducibile alla promozione e organizzazione delle attività culturali, affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1997, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, approvato dal Senato;

rilevato che:

il comma 2 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione », disponendo nel contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la sua vigenza;

contestualmente il Senato ha introdotto disposizioni aggiuntive al decreto-legge n. 76 del 2024, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge di cui si prevede l'abrogazione;

a seguito dell'esame da parte del Senato, il decreto-legge consta dunque di 28 articoli, in luogo degli originari 12, organizzati in cinque capi;

il Capo I, rubricato Ricostruzione post-calamità, è costituito dagli articoli da 1 a 7-*bis*, che recano prevalentemente interventi in favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche inte-

ressati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, introducendo modifiche al relativo decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100);

il Capo II, costituito dagli articoli 8, 8-*bis* e 9, reca disposizioni di protezione civile;

il Capo II-*bis*, recante ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi flegrei (costituito dagli articoli da 9-*bis* a 9-*undecies*) e il Capo II-*ter*, recante disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione (costituito dagli articoli 9-*duodecies* e 9-*terdecies*), introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, riprendono, con alcune modificazioni, il contenuto del richiamato decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

il Capo III, costituito dagli articoli da 10 a 12, reca disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali);

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di protezione civile (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) mentre, con riferimento a singole disposizioni rilevano, tra le altre, le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e ordine pubblico e sicurezza, attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato

dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere g) e h), della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere;

il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: l'articolo 9-ter, al comma 8, prevede che il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi, sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; e l'articolo 9-novies, al comma 8, rimanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi previa intesa con il Presidente della regione Campania, la definizione, tra l'altro, dei criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili;

ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrebbero essere previste con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 1, 3 e 13.

*per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:*

con riferimento alle norme di interpretazione autentica recate dagli articoli 7 e 11 la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »;

in merito alla confluenza del decreto-legge n. 91 del 2024, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare;

anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare »;

infine, la recente ordinanza n. 30 del 2024, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito siffatta tecnica normativa « tortuosa » e « frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 169.**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (Atto n. 169);

rammentato che:

lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

la richiamata disposizione della legge n. 400 del 1988 prevede l'osservanza di specifici criteri, tra i quali il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ai quali sono attribuite esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

considerato che:

l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro – attualmente determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180 – viene rivista al fine di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), effettuata

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, e alle ulteriori modifiche normative sopravvenute;

l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) prevede l'incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero;

è stata disposta dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

rilevato che:

lo schema istituisce il nuovo Ufficio del consigliere diplomatico; ricomprende più chiaramente le segreterie dei Sottosegretari di Stato nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione; dispone che i Capi degli uffici siano nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; attribuisce al Capo dell'Ufficio di gabinetto il potere di organizzare gli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali; innova la disciplina dei possibili vice capi, individuando specifici requisiti professionali e attribuendo l'eventuale nomina al Ministro; organizza l'Organismo indipendente di va-

lutazione della performance (OIV) – istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – in forma monocratica, anziché collegiale come attualmente previsto;

lo schema incrementa il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, che dalle attuali 75 unità è aumentato a 100 unità, al quale si aggiunge

quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, prevedendo inoltre la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto del Governo n. 165.**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (Atto n. 165);

preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali;

premesso che:

la direttiva (UE) 2022/2557 – oggetto di recepimento –, mutando prospettiva rispetto alla precedente direttiva 2008/114/CE, pone l'accento, ancor più che sulle infrastrutture, sui soggetti, definiti « critici », che forniscono i servizi essenziali;

lo schema di decreto, promuovendo la resilienza dei soggetti fornitori, propone misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente siano forniti senza impedimenti;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto, per « soggetto critico » si intende un soggetto pubblico o privato individuato dalle Autorità settoriali competenti (ASC), di cui all'articolo 5, nell'ambito delle categorie di soggetti che forniscono servizi essenziali, operando nei settori – energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti,

spazio e acque irrigue – e sottosettori di cui all'allegato A dello stesso schema di decreto;

lo schema di decreto non si applica agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto dei reati, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e agli organi giudiziari, restando impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa e le altre funzioni essenziali dello Stato;

l'articolo 3 determina le competenze della Presidenza del Consiglio, attribuendole in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici e l'adozione della relativa strategia nazionale, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), di cui all'articolo 4;

l'articolo 5 designa le Autorità settoriali competenti (ASC) – cui sono attribuiti compiti di vigilanza, ispezione, controllo e richiesta di informazioni in relazione all'attuazione, da parte dei soggetti critici, delle misure di resilienza (articolo 20), nonché alcune competenze in materia di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, nei limiti indicati dallo stesso schema di decreto (articolo 21) – ed istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un punto di contatto unico (PCU), che compie la valutazione del rischio dello Stato, tiene l'elenco dei soggetti critici ed è preposto alla cooperazione e allo scambio di infor-

mazioni in sede europea, nonché al compimento di attività di sostegno, unitamente alle ASC, dei soggetti critici;

sono previste forme di collaborazione tra le ASC e le regioni, tramite accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2;

i criteri che le ASC ed il PCU devono utilizzare per determinare la « rilevanza » degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali sono definiti dall'articolo 9;

l'articolo 10 prevede una disciplina derogatoria per i soggetti critici dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, che sono esclusi dall'applicazione di alcune discipline, tra cui quelle concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea e gli obblighi di resilienza dei soggetti critici;

è istituita la Conferenza dei soggetti critici (CRSC) all'articolo 11, mentre la direttiva (UE) 2022/2557, all'articolo 19, istituisce il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, con il compito di sostenere la Commissione europea e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni;

i soggetti critici sono tenuti a compiere una valutazione del rischio – tenendo

conto di molteplici aspetti indicati dall'articolo 13 –, nonché ad adottare misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione per garantire la propria resilienza, designare un soggetto che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dallo schema di decreto ed infine predisporre e applicare un piano di resilienza;

all'articolo 15 è previsto un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli di rilievo nelle strutture dei soggetti critici e, all'articolo 16, è disciplinata la procedura di notifica da seguire in caso di incidente, sia di carattere nazionale che transfrontaliero;

gli articoli 17 e 18 dettano una disciplina particolare per i soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) – per l'individuazione dei quali si fa rinvio ai criteri e alla procedura stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/2557 – prevedendo altresì il compimento di missioni di consulenza ad opera del PCU, in raccordo con la Commissione europea e le ASC;

l'articolo 22 prevede, a decorrere dal 18 ottobre 2024, l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante attuazione della direttiva 2008/114/CE,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Missione presso la sede dell'Agencia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia il 1° luglio scorso.**

Nella giornata del 1° luglio scorso il Presidente della I Commissione, on. Nazario Pagano, insieme con l'onorevole Sara Kelany (Fdi), ha partecipato a una visita presso la sede dell'Agencia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia.

Nella prima parte della visita si sono svolti incontri con i vertici dell'Agencia, in particolare con il direttore esecutivo, Hans Leijten, con il vice direttore esecutivo, Lars Gerdes, con i direttori della divisione per la gestione delle operazioni, Disma Malgarini, e della divisione intelligence, Stefano Failla.

Nel suo intervento introduttivo, il direttore esecutivo ha preliminarmente ribadito l'importanza delle modifiche ai compiti e agli strumenti dell'Agencia disposte dal Regolamento 2019/1896, a seguito delle crisi migratoria del 2015. Il nuovo Regolamento infatti ha reso Frontex un'agenzia operativa, unica nel suo genere in Europa, chiamata a sostenere gli Stati membri nella gestione efficace ed efficiente delle frontiere esterne nonché nell'affrontare le sfide migratorie e le minacce a tali frontiere. Dal 2019 l'Agencia ha così intensificato il proprio sostegno operativo a favore degli Stati membri, rispondendo largamente alle esigenze degli stessi, anche in relazione alle attività connesse ai rimpatri. Considerato che il periodo per rendere operativo il mandato di Frontex, stabilito nel richiamato Regolamento, è ancora in corso e proseguirà fino al 2027, il direttore esecutivo ha auspicato una crescita dell'attività dell'Agencia nel 2027, per un valore pari a 2 miliardi di euro e per un ammontare di agenti pari a 10.000.

Leijten ha quindi illustrato brevemente la riforma della struttura amministrativa dell'Agencia, definita nello scorso marzo, che ha portato alla nomina di tre vice direttori esecutivi e di due divisioni indipendenti, rispettivamente competenti per

l'intelligence e la strategia, la governance e le relazioni internazionali.

A questo riguardo, ha ricordato che Frontex ha tre tipi di personale: personale di categoria 1), le guardie di frontiera in servizio con una propria uniforme e un'arma di ordinanza; personale di categoria 2), distaccato dagli Stati membri, quali forze di polizia e Guardia di Finanza; personale di categoria 3) a contratto. La presenza dell'Italia, particolarmente qualificata, è più consistente nell'ambito del personale di categoria 1) e 2).

Ha infine concluso che per il futuro Frontex dovrà anche effettuare maggiori investimenti in nuove tecnologie.

Dopo l'introduzione di Leijten ha preso la parola il Presidente Pagano, che, anche al fine di approfondire temi già affrontati in occasione della audizione dello stesso Leijten innanzi alla Commissione affari costituzionali, lo scorso 13 marzo, ha posto alcuni quesiti concernenti:

l'adeguatezza e la chiarezza del mandato stabilito di Frontex, quale stabilito dal quadro giuridico vigente e la opportunità di modificarlo per superare elementi di incertezza e controversia;

l'efficacia della collaborazione tra l'Agencia e le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere, in particolare quelle italiane;

l'adeguatezza del bilancio di Frontex, che per il 2024 è stato oggetto di un taglio di oltre 69 milioni di euro.

È quindi intervenuta l'onorevole Kelany che ha richiamato l'attenzione degli interlocutori circa:

le ragioni della sospensione dello scambio sistematico e regolare di informazioni tra Frontex ed Europol a seguito di due pareri del Garante europeo per la prote-

zione dei dati, chiedendo, in particolare, se i problemi registrati discendano da un bilanciamento non chiaro tra diritto alla riservatezza e tutela della sicurezza pubblica;

la collaborazione tra Frontex e le altre Agenzie europee nella lotta ai reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere esterne, anche in relazione alla proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia tramite EUROPOL, nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani;

l'impatto su Frontex del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

Il direttore esecutivo nella sua replica ha evidenziato preliminarmente come Frontex, a differenza di Europol, non ha e non intende ottenere poteri investigativi diretti. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità di rimodulare il ruolo dell'Agenzia portandola da un ruolo di mero sostenitore a quello di partner degli Stati membri nella gestione integrata delle frontiere esterne nonché sviluppandone i compiti per coadiuvare la gestione della migrazione legale e le procedure dei visti.

Ha riconosciuto la necessità di stanziare nuove e maggiori risorse nel bilancio di Frontex che attualmente esaurisce già ad ottobre l'intera dotazione annuale. In particolare, risorse specifiche e aggiuntive sono necessarie per i nuovi compiti relativi ai rimpatri previsti dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

In merito allo scambio di dati con Europol, ha precisato che esso non si è mai interrotto completamente ma, nelle more della stipulazione di un protocollo tra le due agenzie, avviene caso per caso, sulla base di richieste specifiche e circostanziate di Europol. A tale ultimo riguardo ha evidenziato che sarà importante per Frontex comprendere le ragioni per cui Europol chiede dati, in modo da fornire informazioni più mirate e ricevere seguiti sul loro utilizzo.

Ha convenuto, con riguardo ai rapporti tra Frontex e le altre agenzie, sulla necessità di affinare la cooperazione, osservando

che in passato ha prevalso una logica di competizione piuttosto che di collaborazione.

Infine, Leijten ha osservato che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è molto positivo e contiene novità importanti per Frontex. Tuttavia è necessario un grande sforzo per attuarlo nei prossimi due anni, per un verso perché esso cambia profondamente il paradigma della cooperazione tra tutti gli attori interessati, per altro verso in quanto occorre comprendere tempestivamente i cambiamenti di strategia dei trafficanti e adattare la reazione complessiva dell'Unione e degli Stati membri.

Ha concluso ribadendo la necessità di aumentare il numero dei rimpatri, anche attraverso accordi con i Paesi terzi di provenienza.

L'incontro è proseguito con una articolata presentazione da parte del vice direttore esecutivo, Lars Gerdes, che ha fornito dati e informazioni dettagliate sulla struttura, sui metodi di lavoro e sui risultati delle attività di Frontex. In particolare, ha evidenziato come l'attività dell'Agenzia contribuisca al contrasto non soltanto di reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere, ma anche al terrorismo internazionale, al traffico di stupefacenti, di armi e veicoli, alla contraffazione di documenti nonché al contrabbando.

Ha quindi preso la parola il direttore Malgarini che ha illustrato le funzioni della divisione per la gestione delle operazioni, precisando preliminarmente che l'obiettivo dell'Agenzia non è solo quello di coordinare le operazioni congiunte, ma anche di supportare gli Stati membri nell'attività di gestione delle frontiere, di monitorare i flussi migratori e di esercitare, per le operazioni marittime, una funzione di guardia costiera. Il ciclo operativo delle operazioni svolte da Frontex, il più delle volte su impulso degli Stati membri, va dalla fase di programmazione a quella di intervento fino a quella di implementazione operativa, e in alcuni casi può svolgersi nel giro di cinque giorni.

Malgarini ha richiamato l'attenzione sul fatto che Frontex svolge in misura crescente, soprattutto nel Mediterraneo, un'at-

tività di monitoraggio « prefrontiera » – vale a dire prima che le imbarcazioni entrino nelle zone di ricerca e salvataggio (cosiddette zone « SAR ») di competenza degli Stati membri – in presenza di consistenti flussi migratori (in questo momento provenienti, in particolare, dalla Tunisia). A questo scopo si fa ricorso, per coprire tutto l'arco della giornata, a satelliti di vari soggetti (privati o appartenenti a Stati membri) che tuttavia sono in grado di garantire esclusivamente una fotografia del preciso istante oggetto di rilevazione. Pertanto, Frontex ricorre anche ad aerei e droni nelle zone di prefrontiera in modo da poter acquisire in anticipo nella *Joint Operation* informazioni su quello che possa accadere e quindi consentire i soccorsi nel più breve tempo possibile, procedendo alle comunicazioni necessarie agli Stati interessati, a prescindere dalla loro appartenenza all'Unione europea.

Il direttore Failla ha illustrato a sua volta le attività della divisione per l'intelligence, precisando anzitutto che essa non svolge funzioni di informazione e di sicurezza in ambito nazionale, quanto piuttosto di analisi dei dati acquisiti combinando quelli degli Stati membri. L'Agenzia, acquisendo sempre più un valore aggiunto rispetto alle attività delle singole autorità di sicurezza nazionale, si sta spostando da un'analisi dei dati acquisiti alle frontiere (quando molto probabilmente il fenomeno da analizzare si è già sviluppato) a quella di informazioni acquisite in via preventiva, che presuppone la conoscenza approfondita di ciò che accade nei Paesi terzi. Ciò anche al fine di individuare tempestivamente le vulnerabilità dell'Unione.

Con riferimento alla questione del trattamento dei dati personali, Failla ha chiarito che in base al Regolamento del 2019 Frontex non può utilizzare le informazioni acquisite dai migranti alle frontiere e quindi non può fare analisi criminale, secondo le indicazioni del Garante europeo dei dati personali. A tale riguardo ha ribadito come Frontex svolga funzioni di polizia e di sicurezza a differenza di Europol che svolge funzioni di analisi criminale.

Failla ha quindi sottolineato come la normativa vigente presenti alcune ambiguità e lacune in virtù delle quali lo scambio di informazioni di Frontex con Europol è possibile solo in risposta alle richieste della seconda, delle quali la prima deve valutare la legittimità, la necessità e la proporzionalità. Occorrerebbe pertanto, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni del Garante europeo dei dati personali, trovare una nuova base giuridica per un invio generale e sistematico di informazioni sulle persone in relazione ai reati transfrontalieri, nonché garantire un « rientro » informativo da parte di Europol dei dati trasmessi da Frontex al fine di migliorarne il lavoro.

Con riferimento al nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, Failla ha posto l'accento su due possibili profili critici: 1) la sovrapposizione tra l'analisi dei dati della Commissione e quella di Frontex; 2) la possibile perdita del valore informativo dell'attività di *screening* secondo il nuovo Regolamento, la cui applicazione rigorosa rischia di compromettere l'attività di *debriefing* di Frontex (a tale proposito è stato portato ad esempio che non è possibile accedere ai dati presenti nei questionari che il migrante compila nella fase dello *screening*).

Ha concluso sottolineando come il sistema di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) consentirebbe l'acquisizione di un grande potenziale di dati, mentre, in base alla normativa vigente sulla tutela della riservatezza, Frontex può utilizzare solo i dati identificativi degli aeromobili e dei natanti. A suo avviso occorre dunque individuare una nuova base che consenta all'Agenzia di operare efficacemente, utilizzando e capitalizzando i dati nella garanzia della *privacy*.

Hanno successivamente svolto brevi presentazioni, Lotje Van Der Made, direttrice della divisione per la programmazione operativa, e Kinga Wilkus, Capo dell'Unità per le operazioni di rimpatrio volontario.

Van Der Made ha sottolineato la rilevanza, ai fini della programmazione, di una prospettiva multidimensionale all'immigrazione e dello scambio di migliori pratiche

tra Agenzie europee e Stati membri. Ha inoltre auspicato che il nuovo Regolamento EURODAC, modificato nell'ambito del nuovo Patto per l'asilo e l'immigrazione, possa porre rimedio alla assenza di un sistema informativo adeguato a livello UE.

Wilkus ha, per parte sua, posto in rilievo come il ruolo di Frontex nei rimpatri sia limitato al supporto agli Stati membri e non attenga al merito delle decisioni di rimpatrio. A questo scopo squadre di funzionari di Frontex assistono le autorità nazionali di frontiera, ad esempio negli aeroporti. Ha sottolineato che la crescita del numero di rimpatri dipende in larga misura dalle decisioni volontarie dei migranti, pari al 63 per cento del totale nel 2024, per le quali è cruciale la capacità di rendere chiaro a chi arriva nel territorio nell'Ue la reale situazione economica e

sociale e fornire sostegni e incentivi al rientro nei paesi di provenienza, anche sulla base dei programmi dell'UE.

La visita si è conclusa con il sopralluogo al centro operativo di Frontex dove è stato possibile, con la guida di Emanuele Misanio, Tenente Colonnello della Guardia di finanza distaccato presso l'Agenzia, prendere visione di video e immagini, sia registrate sia in diretta, relativi all'attività di sorveglianza svolta nel Mediterraneo con aeromobili e droni, al fine di intercettare natanti sospettati di trasportare immigrati irregolari o di altre attività illecite. Nel corso del sopralluogo, il direttore Malgarini ha precisato come i droni abbiano un costo maggiore di un aereo e siano in larghissima misura acquistati da produttori di Paesi terzi, mancando al momento nell'Ue una industria consolidata nel settore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
SEDE REFERENTE:	
DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. C. 2002 Governo, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	35

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.**

**C. 2002 Governo, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori della prossima settimana.

Avverte, quindi, che, come definito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, oggi si svolgerà l'esame preliminare.

In qualità di relatore, fa presente che il decreto-legge, inizialmente composto da 14 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, nel corso dell'esame da parte del Senato è stato integrato di 7 ulteriori articoli.

L'articolo 1 autorizza l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria, di cui 500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e non prima del 1° ottobre di ogni anno, prevedendo la relativa copertura degli oneri.

L'articolo 2 incrementa di 20 unità di dirigente penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario. Si autorizza, inoltre, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi ed in particolare della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020.

L'articolo in esame quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle sue disposizioni e ne prevede la corrispondente copertura finanziaria.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede una ulteriore unità di dirigente generale penitenziario nella dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della giustizia.

Anche in questo caso, l'articolo in esame quantifica i relativi oneri e ne prevede la corrispondente copertura finanziaria.

L'articolo 2-*ter*, introdotto al Senato, riconosce una indennità annua lorda da corrispondersi per tredici mensilità in via aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al personale in servizio presso gli istituti penitenziari presso adulti e presso gli istituti penali per i minorenni del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Tale indennità, finalizzata a compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è determinata in 200 euro mensili per Area dei funzionari, in 150 euro mensili per l'Area degli assistenti e in 100 euro mensili per l'Area degli operatori. Gli oneri derivanti dalla disposizione in commento sono quantificati in 10.499.821 annui, per i quali è indicata la copertura finanziaria.

L'articolo 2-*quater*, introdotto al Senato, prevede che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, fino al completamento delle 38 ore settimanali possono svolgere altro incarico orario nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2-*quinquies*, introdotto al Senato, consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici (e il conseguente accesso dei medesimi alla dirigenza medica) con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, l'articolo in commento prevede la partecipazione alle medesime procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché essi siano in possesso di una determinata anzianità di servizio svolto nelle funzioni di medico presso istituti penitenziari. Tale requisito di anzianità è costituito dalla maturazione di almeno due anni del suddetto servizio – computati secondo l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale – nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza del termine di presentazione della domanda per la relativa procedura concorsuale. Le prestazioni di servizio in oggetto sono certificate, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente (del Servizio sanitario nazionale) di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'articolo 3 autorizza lo scorrimento delle graduatorie degli ultimi concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti direttoriali del Ministero della giustizia del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023 ed è limitato al biennio 2024-2025.

La disposizione in commento non modifica le rispettive dotazioni organiche e le facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, limitandosi a consentire la rapida immissione, nei ruoli della polizia penitenziaria, di personale risultato idoneo al concorso, senza la necessità di ricorrere a nuove procedure concorsuali.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria – che disciplina in via generale i corsi propedeutici alla nomina ad agente di polizia penitenziaria che debbono essere obbligatoriamente svolti da coloro che hanno superato il concorso, La determinazione circa la specifica durata dei corsi è demandata ad apposito decreto del Ministro della giustizia.

La modifica è volta a ridurre la durata del corso, che può avere una durata com-

plensiva compresa tra 4 e 12 mesi e non più tra 6 e 12 mesi. Inoltre, si prevede che gli agenti assegnati a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, qualora la durata minima del corso sia fissata in 4 mesi debbano in ogni caso frequentare un ulteriore corso di specializzazione supplementivo della durata di 2 mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata. La durata minima del primo ciclo è comunque fissata in 3 mesi.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che resta in carica fino al 31 dicembre 2025. Con la medesima procedura si provvede all'eventuale revoca, che può essere disposta anche in conseguenza di gravi inadempienze.

Il commissario deve essere individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

La norma in commento – oltre a disporre in merito al compenso – ne indica le competenze. In particolare, il commissario straordinario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) e nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Restano esclusi gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al commissario spetta, entro 120 giorni dalla nomina, il compito di redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle

eventuali localizzazioni finalizzate alla espropriazione di aree per pubblica utilità ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Il programma – da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze – deve riportare l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso.

Il commissario straordinario provvede quindi all'attuazione del programma, che, come detto, comprende sia interventi sulle strutture penitenziarie esistenti, sia la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, sia la destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, sia, infine, il subentro negli interventi programmati o in corso.

L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Sono quindi dimezzati i termini per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale ed è fissato in 60 giorni, termine assistito dal meccanismo del silenzio-assenso, salvo proroga di ulteriori 30 giorni – il termine massimo per la conclusione dei procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici.

L'organo commissariale dispone nell'espletamento dei suoi compiti, di poteri anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuri-

dico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Entro il 30 giugno 2025, il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico una relazione finale.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze, nonché una contabilità speciale ad esso intestata.

Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR resta fermo il rispetto sia del relativo cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 nonché le modalità di monitoraggio previste dal medesimo decreto-legge.

L'articolo 5, comma 1, inserisce tre nuovi commi all'articolo 656 del codice di procedura penale (*Esecuzione delle pene detentive*).

Il nuovo comma 9-*bis* prevede una specifica disciplina con riguardo al caso in cui il condannato sia di età pari o superiore ai settanta anni con una residua pena da espiare compresa tra i 2 e i 4 anni di reclusione.

In questi casi il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di consentire a quest'ultimo di adottare l'ordinanza per la detenzione domiciliare in via provvisoria, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla concessione delle misure alternative alla detenzione, salvo che si tratti di condanne per delitti di particolare gravità (quelli elencati all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale) ovvero dei cosiddetti «reati ostativi» (di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario).

Analogamente, il nuovo comma 9-*ter* dispone la medesima procedura con riferi-

mento al condannato che si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Il nuovo comma 10-*bis* – oltre a confermare l'applicazione del meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice di procedura penale), dispone sul contenuto dell'ordine di esecuzione.

In particolare in esso deve essere indicata la pena da espiare individuata dal pubblico ministero computando le detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario – che al loro volta devono essere esplicitamente riportate – nonché la pena che il detenuto dovrebbe espiare senza le detrazioni.

Ancora, deve essere dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.

Il comma 2 incide sull'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, al fine di precisare che all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione debbano essere comunicati i provvedimenti di concessione del beneficio della liberazione anticipata, nonché quelli a contenuto negativo, ovvero la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo. Tale comunicazione è funzionale a consentire al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenga conto dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata.

La nuova disposizione prevede in primo luogo che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al be-

neficio richiesto. In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle medesime misure o altri benefici.

In secondo luogo, il magistrato di sorveglianza deve provvedere nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario è costituita dall'istanza dell'interessato. In particolare, si prevede che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza (vale a dire, l'approssimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve, inoltre, essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità.

Il nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario disciplina il procedimento, in camera di consiglio, per la concessione o il diniego del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza, nonché, qualora la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario appartenga al tribunale di sorveglianza, la trasmissione degli atti, da parte del presidente del tribu-

nale, al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

Viene, inoltre, disciplinato il procedimento relativo al reclamo al tribunale di sorveglianza, da parte dell'imputato o del difensore o del pubblico ministero, avverso le decisioni in materia di liberazione anticipata.

Inoltre, si prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nelle norme di attuazione dell'ordinamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

L'articolo 6 demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute anche attraverso la modifica del citato regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario, prevedendo nel contempo che, nelle more, possano essere autorizzati colloqui ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente.

L'articolo 6-*bis*, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti, prevedendo la condivisione tra i Ministeri della salute e della giustizia – qualificati quali titolari del trattamento – dei dati sanitari e di natura giudiziaria presenti nelle loro rispettive banche dati limitatamente ai detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate e per talune finalità esclusive puntualmente indicate.

Ulteriori disposizioni prevedono decreti attuativi del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Garante per la *privacy*, e recano le norme di copertura finanziaria.

L'articolo 7, modificando l'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, dell'ordinamento penitenziario integra l'elenco delle misure connesse all'applicazione del regime di detenzione speciale, aggiungendovi l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco – articolato in sezioni regionali e tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti. A seguito delle modifiche apportate presso il Senato, è stato aggiunto un ulteriore comma, che mira ad ampliare le possibilità di accesso ai detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche pubbliche o private accreditate. Si prevede, inoltre, l'adozione entro sei mesi di un decreto attuativo che definisca anche le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle suddette strutture.

L'articolo reca, inoltre, norme di copertura finanziaria, disciplina i requisiti delle strutture e prevede che per la formazione dell'elenco si ricorra a un avviso pubblico.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce l'articolo 314-*bis* del codice penale, recante il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili. Tale nuova fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che – al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 del codice penale – avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Si applica, invece, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100 mila euro.

L'articolo 10 modifica la disciplina, prevista dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, concernente l'avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore nazionale antimafia nei casi di mancato coordinamento degli uffici del pubblico ministero, stabilendo che il procura-

tore nazionale possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni ingiustificate e gravi – laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione ingiustificata e reiterata – dei doveri di cui all'articolo 371 del codice di procedura penale, che disciplina le forme di collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero. L'articolo in esame aggiunge poi un comma all'articolo 412 del codice di procedura penale volto a prevedere che il procuratore generale presso la corte d'appello informi il procuratore nazionale antimafia dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

La disposizione modifica, inoltre, l'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale con la finalità di snellire il procedimento di sorveglianza.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto un comma che prevede l'introduzione dell'articolo 658-*bis* nel codice di procedura penale, relativo alle misure di sicurezza del ricovero « in una casa di cura e di custodia » oppure « in un manicomio giudiziario », volto a disciplinare il procedimento per l'applicazione di tali misure alle luce delle disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 che hanno sostituito le predette strutture con le strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS).

Ulteriori disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, modificano la disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 34 del 2016, concernente le squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri dell'UE per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra.

In particolare, si prevedono un obbligo di informazione al procuratore nazionale antimafia, il parere del procuratore generale presso la corte d'appello e l'intesa con l'ufficio del p.m. che procede a indagini collegate.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, prevede la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide

occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

L'articolo 11 stabilisce che non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri. Si prevede che in tali casi il sequestro o il pignoramento siano inefficaci e tale inefficacia è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. I provvedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (5 luglio 2024) sono estinti.

L'articolo 12 differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie.

L'articolo 13 reca una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo.

L'articolo 14 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8.

L'articolo 15 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Valentina D'ORSO (M5S), rinviando un intervento sul merito del provvedimento alle fasi successive, chiede al sottosegretario alcune precisazioni in merito alle disposizioni introdotte in sede di conversione presso il Senato.

In primo luogo, in merito alla disposizione introdotta dall'articolo 2-*quater*, domanda perché il Governo ha ritenuto che costituisca un incentivo nei confronti dei medici la possibilità di svolgere altro incarico presso il Servizio sanitario nazionale.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE evidenzia che la disposizione in questione è frutto di un ampio confronto con la categoria interessata che ha manifestato, tra le prime problematiche relative alla propria attività, l'esistenza dell'incompatibilità che impediva a quest'ul-

timi di svolgere, a completamento delle 38 ore settimanali previste, altre attività sanitarie.

Pertanto, mentre con l'articolo 2-*ter* riguardante il personale in servizio presso gli istituti penitenziari (cosiddetto comparto funzioni centrali), il Governo ha ritenuto di ricorrere all'incentivo di un'indennità economica parametrata in base alle funzioni svolte, nel caso del comparto sanitario si è ritenuto di intervenire in prima battuta sul piano dell'incompatibilità venendo incontro a una espressa richiesta manifestata dalla categoria interessata al fine di rendere più attrattiva tale attività.

Valentina D'ORSO (M5S), ringraziando il sottosegretario Delmastro delle Vedove per la puntuale risposta, chiede se il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, istituito dall'articolo 4-*bis*, avrà competenza solo sulle opere non ancora finanziate ovvero anche per quelle per cui già sono state stanziati le risorse e se pertanto sarà di sua competenza anche l'attuazione del piano di riadattamento delle caserme.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE specifica che la competenza del Commissario riguarderà le opere – attualmente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – per le quali non sono già stati stanziati i fondi, e rimarrà in capo a quest'ultimo il completamento delle opere di sua competenza per le quali i fondi sono già stati stanziati. Inoltre, il Commissario avrà competenza anche sulle opere che attualmente sono in capo al Dipartimento per gli affari penitenziari.

Tale ripartizione vale anche per le opere che riguardano il riadattamento delle caserme.

La previsione del Commissario straordinario ha la finalità di velocizzare la realizzazione di opere per le quali ci si è resi conto che l'attribuzione della competenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non garantisse un procedimento celere.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per domani, venerdì 2 agosto alle ore 11 e che nella medesima giornata di venerdì 2 agosto alle ore 14 avrà luogo una seduta per comunicare le eventuali inammissibilità, su cui sarà possibile fare reclamo entro le ore 14.30. Nella stessa giornata di venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 15, previa declaratoria definitiva delle proposte emendative inammissibili, avrà luogo

la discussione sul complesso degli emendamenti.

Infine, avverte che lunedì 5 agosto, a partire dalle ore 9, avranno luogo le votazioni sulle proposte emendative che dovranno concludersi entro le ore 13, quando la presidenza porrà in votazione – previa acquisizione dei pareri, – il conferimento del mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---------------------------------------------------------------------	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.55 alle 14.05.

## **V COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Bilancio, tesoro e programmazione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---------------------------------------------------------------------	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.45 alle 14.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	45
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	48

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

#### La seduta comincia alle 11.40.

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.**

**C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da venerdì 2 agosto.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Rubano, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), *relatore*, rammenta che il provvedimento è

stato approvato dal Senato con alcune modifiche ed è ora suddiviso in cinque capi.

Il Capo I reca interventi volti ad agevolare la ricostruzione nelle zone del Nord Italia colpite dagli eventi meteorologici avversi del mese di maggio 2023; il Capo II si occupa di misure di protezione civile e il Capo III è dedicato alle disposizioni mirate a consentire lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti due nuovi capi II-*bis* e II-*ter*, mediante i quali sono stati trasfusi nel provvedimento in esame i contenuti del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'integrale illustrazione del provvedimento, evidenzia in sintesi il contenuto del decreto-legge, soffermandosi sulle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

Come ricordato, il Capo I (articoli 1-7) contiene norme volte ad agevolare la ricostruzione nelle zone colpite da calamità naturali e, in particolare, dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023.

Le norme in esame, tra l'altro: riconoscono contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso e accelerano le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, modificando altresì la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata; prorogano il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione nelle zone del Paese colpite da eventi alluvionali dal maggio 2023. Tale termine, in scadenza il 30 giugno 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2024; agevolano gli interventi di ricostruzione con riferimento alle infrastrutture stradali e ferroviarie; integrano la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana; attribuiscono un contributo per favorire il completamento del processo di ricostruzione, per la riparazione e miglioramento sismico delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese.

Evidenzia che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 5, che conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre a quelli già indicati dalla normativa vigente (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, università, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti. Tali ulteriori soggetti debbono essere già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività, e sono individuati tra i seguenti: le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni; gli enti

pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a specifiche condizioni.

Il Capo II (articoli da 8 a 9) è dedicato alle disposizioni di protezione civile, estendendo, a determinate condizioni, le vigenti autorizzazioni di spesa per fare fronte agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023. Si proroga inoltre al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della regione Marche, e si estendono infine le facoltà assunzionali dell'Agenzia Italia Meteo.

Come già evidenziato in precedenza, il nuovo Capo II-*bis* (articoli da 9-*bis* a 9-*undecies*) introduce disposizioni volte a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta «zona di intervento» dei Campi flegrei, nonché alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.

Il nuovo Capo II-*ter* (articoli 9-*duodecies* e 9-*terdecies*) introduce misure di protezione civile e in materia di coesione, recando in particolare misure per la gestione degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia e differendo al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza di nuove assunzioni di personale non dirigenziale per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Il Capo III (articoli da 10 a 12) reca disposizioni in tema di personale e assetti delle forze armate al dispositivo di vigi-

lanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi), norme di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione « Milano Cortina 2026 », e reca inoltre la disciplina della procedura e delle condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, ove la richiesta di contributo a carico dello Stato superi la soglia di 5 milioni di euro. Si dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, dunque dall'11 giugno 2024.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) stigmatizza, in linea generale, la prassi dell'Esecutivo di trasfondere il contenuto di un provvedimento d'urgenza all'intero di un altro decreto-legge, come avvenuto nel caso in esame.

Nello specifico, esprime perplessità sull'articolo 5, in quanto ritiene inutile e pericoloso estendere il novero dei soggetti che possono essere nominati attuatori di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. Si riferisce in particolare alle società a controllo pubblico – molte delle quali notoriamente balzate agli onori delle cronache, negli ultimi mesi, per il loro ruolo preponderante in questo tipo di interventi – e ai soggetti dalle stesse controllati. Meglio avrebbe fatto il Governo, a suo avviso, a fare esplicito e più trasparente riferimento ai soggetti cui tale disposizione si riferisce, senza inutili giri di parole.

Inoltre, reputa quantomeno peculiare affidare l'attuazione di siffatti interventi a soggetti che non sembrano possedere adeguate capacità e strutture amministrative, quali le AFAM, cui tra l'altro si impone il rispetto di tutti gli obblighi di legge.

Esprime infine perplessità sul modo di procedere dell'Esecutivo, caratterizzato da una sostanziale approssimazione. A suo avviso, tale atteggiamento dimostra l'incapacità del Governo di far fronte agli impegni presi, trovandosi così nella necessità di dover ampliare la platea dei soggetti attuatori, senza considerare che questo tipo di intervento dovrebbe essere *l'extrema ratio* e non, invece, la regola.

Virginio MEROLA (PD-IDP) condivide le osservazioni del collega Stefanazzi, evidenziando che il provvedimento in esame contiene forzature di metodo e di merito.

Non ritiene accettabile, infatti, che le opposizioni non vedano accolto alcuno dei propri emendamenti, specialmente a un provvedimento così importante, sul quale il suo gruppo non aveva una posizione pregiudizialmente contraria.

Ricorda che nella seduta di ieri – anche con il contributo del suo gruppo – è stato espresso un parere favorevole sulla proposta di legge relativa alla celebrazione del centenario di fondazione della città di Latina, cui viene destinato un significativo stanziamento di risorse; rileva invece con rammarico che, in ordine a un argomento così importante quale la ricostruzione post-calamità, il Governo non trovi adeguate risorse, né accolga le proposte emendative dell'opposizione, che riguardano territori importanti del Paese.

Annuncia dunque il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, evidenziando come non sia più possibile accettare le continue forzature che l'Esecutivo impone al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.55.**

ALLEGATO

**Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.  
C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 1997  
Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 76/2024 recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione

civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 180 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 50

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 54

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 50

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 55

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .... 50

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 57

##### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 52

Sui lavori della Commissione ..... 52

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 52

*ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)* ..... 58

*ALLEGATO 5 (Emendamento della relatrice)* ..... 59

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488 Amato (*Esame e rinvio*) ..... 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 53

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Articolo 26 e di Pro vita e Famiglia Onlus nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00203 Sasso, 7-00227 Manzi, 7-00228 Orrico: adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico ..... 53

## ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 180.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri, mercoledì 31 luglio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore, Onorevole Cangiano, a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione a nome del gruppo del Partito democratico in ragione della riduzione delle risorse stanziati dal Ministero a favore di rilevanti istituzioni culturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio**

**2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri, mercoledì 31 luglio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita la relatrice, Onorevole Tassinari, a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.45.**

## SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO, *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione avverte che si soffermerà soltanto su alcune disposi-

zioni rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 9-*quinquies*, comma 1, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 9-*ter*, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-*ter* nonché dall'articolo 9-*quater*, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il comma 2 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione « Milano Cortina 2026 », prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

In particolare, si prevede che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, si interpreta nel senso che le attività svolte dalla Fondazione « Milano Cortina 2026 » non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

Ai sensi del comma 2, si prevede che la Fondazione « Milano Cortina 2026 » opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente all'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima.

Il comma 2 disciplina la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e approvazione della candidatura. Esso istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura.

Il comma 3 stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

Il comma 4 disciplina la composizione del predetto Comitato di indirizzo e coordinamento.

Il comma 5 stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

Il comma 6 reca la disciplina degli effetti finanziari derivanti dai commi precedenti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

**C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso.

**Sui lavori della Commissione.**

Alessandro AMORESE (FDI), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come nella giornata odierna, alle Olimpiadi di Parigi, si sia consumata una pagina nera per lo sport e, soprattutto, per le donne a causa dell'incontro di pugilato svoltosi tra Angela Carini e l'atleta intersex Imane Khelif.

Afferma di ritenere un obbligo morale ed etico che la Commissione esprima la propria solidarietà nei confronti dell'atleta Angela Carini.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e XI (Lavoro), che sono in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al rela-

tore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.**

**C. 1447 Paolo Emilio Russo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il 4 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e sono stati presentati 5 emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 4*), su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. Avverte altresì che la relatrice ha predisposto un nuovo emendamento, che è in distribuzione (*vedi allegato 5*), sul quale propone di fissare il termine per la presentazione di proposte subemendative, alle ore 12 di lunedì 5 agosto prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.**

**C. 1488 Amato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dà la parola al relatore, Onorevole Cangiano, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto della proposta di legge, ricorda anzitutto che il provvedimento si compone di 2 articoli. L'articolo 1 prevede il riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le società o associazioni sportive aventi sede all'estero costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana possono chiedere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato italiano paralimpico (CIP), per le discipline di competenza, il riconoscimento come enti sportivi di interesse nazionale.

Il comma 2 statuisce che il CONI e il CIP, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al precedente comma 1.

Il comma 3 dispone che il riconoscimento di cui al comma 1 è concesso a titolo gratuito e non comporta l'erogazione di alcuna provvidenza economica da parte del CONI e del CIP in favore delle società o associazioni sportive riconosciute.

L'articolo 2 disciplina la procedura per il riconoscimento e l'iscrizione nei registri del CONI e del CIP delle società o associazioni sportive costituite all'estero.

Più nello specifico, il comma 1 dispone che il CONI, attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, pubblica ogni anno un bando informativo contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di riconoscimento di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prosegue prevedendo che le domande di riconoscimento, corredate dallo statuto e dall'atto costitutivo, devono pervenire al CONI e al CIP attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare operante nello Stato estero in cui le società o associazioni sportive di cui all'articolo 1 svolgono la propria attività.

Il comma 3 stabilisce che il CONI e il CIP concedono alle società o associazioni sportive riconosciute l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo CONI Italia e CIP Italia sulle divise sportive in uso.

Il comma 4 dispone che le società o associazioni sportive riconosciute sono iscritte in una sezione speciale dei registri del CONI e del CIP.

Il comma 5 prevede che, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva riconosciuta, la stessa provvede, attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente ai sensi del comma 2, ad effettuare una comunicazione al CONI e al CIP ai fini della cancellazione dai registri di cui al precedente comma 4.

Il comma 6 statuisce, infine, che il CONI e il CIP, attraverso i Comitati olimpici e paralimpici nazionali degli Stati esteri in cui le società o associazioni sportive riconosciute hanno la propria sede, possono esercitare controlli periodici sulle attività svolte dalle medesime ai fini del mantenimento della loro iscrizione nei registri menzionati.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Articolo 26 e di Pro vita e Famiglia Onlus nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00203 Sasso, 7-00227 Manzi, 7-00228 Orrico: adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.  
Atto n. 180.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 180),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto del Governo n. 182);

premesso che:

il provvedimento si compone di 10 articoli, ripartiti in 5 Titoli, ed è corredato da 4 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Esso sostituisce integralmente il decreto ministeriale n. 19 del 2014, apportandovi diverse modifiche, tra le quali la principale è costituita dalla trasposizione in esso del contenuto del decreto ministeriale n. 925 del 2015 e dei relativi allegati, recanti gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti;

l'articolo 4 reca i « Criteri di valutazione » specifici, da applicare ad alcune delle poste di bilancio proprie delle università nello stato patrimoniale (comma 1) e nel conto economico (comma 2). I criteri riguardano, per quanto concerne lo stato patrimoniale, le seguenti voci: le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni finanziarie, le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide, i ratei e i risconti, il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti. Per quanto riguarda il conto economico, i criteri ineriscono invece i proventi per la didattica, i contributi, le operazioni e par-

tite in moneta estera e i proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi;

il Titolo III del provvedimento, denominato « Bilancio preventivo unico di ateneo », è composto del solo articolo 5-*bis*, attualmente non presente nel decreto ministeriale n. 19 del 2014, volto a trasporre in tale decreto il contenuto integrale dell'articolo 1 del decreto interministeriale 925 del 2015 e dei relativi allegati. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del vigente decreto ministeriale n. 19 del 2014: nel nuovo quadro che si propone con lo schema in esame, i due strumenti normativi vengono dunque unificati;

il Titolo IV, recante disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, è composto dal solo articolo 6. Esso prevede che al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate come tali predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2; si dispone, inoltre, che si proceda, secondo le modalità legislative previste, all'aggiornamento delle codifiche del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) secondo la struttura del piano dei conti finanziari, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto. A decorrere dall'adeguamento SIOPE le università con-

siderate amministrazioni pubbliche alleggeriranno al bilancio unico d'ateneo di esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) considerata la volontà di non novellare il decreto ministeriale n. 19 del 2014, valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni abrogative espresse, sia del citato decreto ministeriale n. 19 del 2014 sia del decreto ministeriale n. 925 del 2015; inoltre poiché si tratta di un nuovo decreto ministeriale valutare l'opportunità di prevedere una numerazione progressiva degli articoli e degli allegati;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di individuare il corretto riferimento normativo in luogo del previsto riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile, che risulta oggi abrogato;

3) con riferimento all'articolo 5-*bis*, comma 7 (derivante dal citato decreto ministeriale n. 925 del 2015) che reca la procedura di aggiornamento degli schemi di *budget* economico e di *budget* degli investimenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare tale procedura con modalità analoghe a quelle disposte, dall'articolo 1, comma 2, del testo in esame in ordine all'aggiornamento del contenuto complessivo del provvedimento, prevedendo anche per questa fattispecie la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di *budget* economico e di *budget* degli investimenti;

4) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la formulazione proposta all'articolo 6, comma 3 –, dove viene riprodotto integralmente il testo dell'articolo articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 19 del 2014 – sia effettivamente volta a prevedere un nuovo aggiornamento delle codifiche SIOPE oltre a quello precedentemente già disposto dal decreto ministeriale del 5 settembre 2017.

ALLEGATO 3

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1997, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni ur-

genti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi  
a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio  
Russo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 3, sopprimere le parole da:* anche in cooperazione *fino a:* operanti nel settore,

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al presente comma sono organizzate in cooperazione e con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti, delle associazioni sindacali dei giornalisti e di singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.

**1.1.** Piccolotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

**1.2.** Mollicone, Amorese.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è reso pubblico l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1.3.** Mollicone, Amorese.

*Al comma 4, dopo le parole:* Nella Giornata nazionale *inserire le seguenti:* le Università, le scuole di giornalismo e.

**1.4.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Per la giornata nazionale vengono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compreso il *body shaming*. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *online* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

**1.5.** Piccolotti.

ALLEGATO 5

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi  
a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio  
Russo.**

**EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**

ART. 1.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale possono es-

sere promosse iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

**1.6.** La Relatrice.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	74

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 180 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Alla luce del contenuto del decreto, la presidenza ha pertanto ri-

tenuto inammissibili le seguenti proposte emendative:

01.01 Curti, che esclude gli enti locali colpiti da calamità naturali da quelli tenuti al taglio di risorse quale contributo alla finanza pubblica;

Curti 1.23, che estende la possibilità per il Commissario straordinario di concedere ulteriori contributi per i danni non ancora risarciti derivati dagli eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia;

Santillo 1.24, nonché l'analogo Ferrari 1.09, in quanto volti ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi;

Ilaria Fontana 1.02, concernente la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali;

Santillo 1.05, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali del 2023 di ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi;

Gadda 1.06, che istituisce un Fondo per il sostegno alle popolazioni alluvionate da ripartire tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

Ascari 5.01, recante disposizioni per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

Bonafè 6.02, che estende le agevolazioni contributive previste per i datori di

lavoro agricolo anche ai premi e contributi dovuti per il personale dipendente operante nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la regione Toscana, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024;

Barbagallo 7.03, recante disposizioni per semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici dell'area etnea;

Simiani 8.3 e 8.4, recanti disposizioni per i comuni di Orbetello e Monte Argentario a seguito dei recenti eventi che riguardano la laguna;

Lai 8.01, Amendola 8.02, Ubaldo Pagano 8.03, Stumpo 8.04, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi idrica e la siccità in Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia;

Barbagallo 8.05, recanti disposizioni per il contrasto degli incendi in Sicilia e Sardegna;

Faraone 8-bis.01, recante disposizioni volte a fronteggiare il dissesto idrogeologico e il contrasto alle strutture idriche;

Simiani 8-bis.02, recante disposizioni per l'istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello;

Morfinò 9.01, recante disposizioni in materia di indennità per i lavoratori stagionali siciliani per danni dovuti alla siccità;

Furfaro 9.02 e 9.04, Fossi 9.03 e Simiani 9.05, che integrano l'elenco degli interventi previsti dal cosiddetto decreto-legge siccità.

Avverte che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative potranno essere presentate entro le ore 14 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, sospende quindi brevemente la seduta, che riprenderà dopo l'esame in sede consultiva della proposta di legge C.1956, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032, e dell'atto del Governo n. 161, recante modifiche alla disciplina del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS).

**La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.15.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate richieste di riesame delle inammissibilità delle proposte emendative Simiani 8.3 e 8.4, Gadda 1.06 e Faraone 8-*bis*.01. Al riguardo, comunica che la presidenza intende confermare l'inammissibilità già dichiarata.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea come il provvedimento in esame, pur contenendo degli spunti di interesse, si dimostri carente non soltanto per quanto attiene alle procedure di gestione delle risorse per alcuni territori già colpiti da eventi calamitosi ma, soprattutto, per i profili relativi alla gestione di futuri eventi catastrofali, citando ad esempio il perdurante stato di siccità che sta causando severi danni al settore agricolo e turistico. Reputa incomprensibile la volontà del Governo di gestire i suddetti eventi in modo non uniforme, sottolineando come la pronuncia di inammissibilità di numerosi emendamenti presentati dalle forze di opposizione, concernenti eventi catastrofali esclusi dal perimetro normativo del provvedimento, sia indicativa della volontà di affrontare tali tematiche in modo disorganico. Sul tema della siccità, rileva altresì come la figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica rappresenti, a suo avviso, più una figura impegnata in attività di consulenza che di gestione commissariale. Conclusivamente, auspica che si conducano tutti i necessari approfondimenti sul tema, reputandolo di estrema rilevanza per il Paese.

Patty L'ABBATE (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Simiani, avanzando ulteriori perplessità sul provvedimento in esame. Al riguardo, rileva innanzitutto una contraddizione tra i divieti di costruzione in aree critiche previsti dal provvedimento in esame e le sanatorie contemplate dal decreto-legge n. 69 del 2024 (cosiddetto «salva-casa»). Rammenta inoltre che è all'esame della Commissione Ambiente il disegno di legge n. 1632, recante la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, e come tali tematiche richiedano una disciplina organica e non interventi emergenziali. Fa inoltre presente che, alla luce della possibilità per la struttura commissariale di avvalersi degli enti pubblici prevista dal provvedimento in esame, avrebbero dovuto essere stanziati ulteriori risorse in favore di questi ultimi. Ricollegandosi all'intervento del deputato Simiani, evidenzia la difformità di disciplina nella gestione degli eventi calamitosi, evidenziando la necessità di un allargamento del perimetro di applicazione del provvedimento. Invita quindi i gruppi di maggioranza a valutare nel merito le proposte emendative formulate dall'opposizione.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.2, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di maggiori stanziamenti per ristorare le aziende in Emilia-Romagna dai danni subiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bakkali 1.2, Ilaria Fontana 1.3 e Curti 1.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 1.6 di cui è cofirmatario, ne richiama le finalità, riba-

dendo come le risorse attualmente destinate alla regione Emilia-Romagna debbano considerarsi insufficienti. Sottolinea, altresì, la necessità di modificare il criterio di assegnazione degli stanziamenti previsto nel provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 1.5 e Bakkali 1.6 nonché l'emendamento Bakkali 1.7.

Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.8 a sua prima firma, sottolineando come esso sia volto ad estendere le fonti di finanziamento del contributo per danni ai beni mobili previsto dall'articolo 1, nonché ad aumentare l'entità del contributo medesimo.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 1.8.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Curti 1.11, di cui è cofirmatario. Nel ribadire come le risorse stanziare in favore dei territori colpiti da calamità risultino insufficienti, sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a garantire che a ogni cittadino che abbia subito un danno per effetto di un evento calamitoso sia fornito un adeguato ristoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 1.9, Bonelli 1.10 e Curti 1.11 e gli emendamenti Ruffino 1.12 e 1.13, sottoscritti dalla deputata Ilaria Fontana.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'emendamento L'Abbate 1.14. Chiede quindi l'attivazione del circuito chiuso.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla deputata Ilaria Fontana, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.14 e Santillo 1.15.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Bakkali 1.16, di cui è cofirmatario, evidenzia la necessità di garantire maggiore trasparenza nelle modalità di stanziamento dei contributi previsti per chi abbia subito danni da eventi catastrofali. Chiede quindi che sia valutata la possibilità di accantonare l'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 1.16.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 1.17, afferma che è quanto mai necessario, a suo avviso, rivedere il criterio di quantificazione dei danni subiti a causa di eventi catastrofali, al fine di garantire un'adeguata tutela ai cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bakkali 1.17, Ilaria Fontana 1.19 e Santillo 1.20, nonché gli identici emendamenti Bakkali 1.21 e Santillo 1.22.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 1.26, di cui è cofirmatario, sottolinea come – al pari di altre proposte emendative presentate dal suo gruppo – esso sia volto a consentire alle regioni di stimare in modo puntuale l'entità dei danni diretti e indiretti meritevoli di ristoro, evidenziando come si tratti di un'operazione complessa, che richiede un'attenta ponderazione. Rileva altresì che il provvedimento in esame va in direzione opposta rispetto alla proposta di legge C. 647, a prima firma del deputato Trancassini, comprimendo il ruolo dei sindaci. Stigmatizza quindi la marginalizzazione degli amministratori locali nella gestione delle calamità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 1.25 e Bakkali 1.26, nonché gli emendamenti Simiani 1.27 e Santillo 1.28.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra la propria proposta emendativa 1.30 a sua prima firma, evidenziando come l'elencazione con-

tenuta all'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023 non sia soddisfacente, poiché – come peraltro segnalato dalla Regione Emilia-Romagna – esclude dal finanziamento ivi previsto una serie rilevante di edifici pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.30, Santillo 1.31 e Caramiello 1.32, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 1.01, Fenu 1.03 e Ilaria Fontana 1.04.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bakkali 1.07, di cui è cofirmatario, rileva preliminarmente la necessità di adottare misure di sostegno in favore delle aziende site nei territori colpiti da calamità naturali, quali la detassazione dei contributi che la proposta emendativa in esame intende introdurre.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bakkali 1.07.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Curti 1.08, di cui è cofirmatario, affermando che il mantenimento dei livelli occupazionali e della capacità produttiva del paese dovrebbe rappresentare un obiettivo prioritario per tutte le forze politiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Curti 1.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 2.2, di cui è cofirmatario, evidenzia la necessità di attribuire ai commissari il potere di definire parametri certi per l'individuazione degli edifici danneggiati da calamità anche ai fini della quantificazione dei relativi danni.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Santillo 2.1 e Bakkali 2.2.

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive l'emendamento Bonelli 2.3, che prevede con-

tributi in caso di delocalizzazione di edifici che ricadono in aree fluviali.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 2.3.

Patty L'ABBATE (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa a sua prima firma 2.4, volta a prevedere che il Commissario provveda non soltanto alla demolizione delle aree di sedime degli immobili, ma anche alla relativa messa in sicurezza, auspica quindi una revisione del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 2.4 e Santillo 2.5 e gli articoli aggiuntivi Bonelli 2.01, 2.02 e 2.03, sottoscritti dal deputato Simiani.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bakkali 4.1, di cui è cofirmatario. Ritene che sia necessario aumentare, per gli anni a venire, le risorse destinate alla selezione e all'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato chiamate a coadiuvare il Commissario straordinario.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Bakkali 4.1 e gli emendamenti Bonelli 4.2, sottoscritto dalla deputata L'Abbate, e Ruffino 4.3, sottoscritto dal deputato Simiani.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Evi 4.4, di cui è cofirmatario. Tiene a sottolineare che la mancanza di trasparenza sia ad oggi un punto di debolezza nella gestione delle attività emergenziale, evidenziando come l'emendamento in esame consenta una più efficiente allocazione delle risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 4.4 e Morfino 4.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 4.6, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Simiani 4.6 e Bakkali 4.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Curti 4.9, di cui è cofirmatario, afferma che la proposta è volta a dare una risposta concreta alle difficoltà delle pubbliche amministrazioni in materia di assunzione del personale ai fini della gestione di eventi emergenziali.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Gadda 4.8 e Curti 4.9.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Morfino 4.10, di cui è cofirmataria, auspicando un ripensamento del parere contrario espresso.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Morfino 4.10, che ritiene importantissimo. Afferma che gli immobili ecclesiastici rappresentano beni il cui godimento e la cui fruizione portano benefici alla comunità e al Paese intero, costituendo spesso un elemento di grande attrattività turistica ed economica. Si rammarica, pertanto, del parere negativo del relatore e del Governo su un emendamento che tende alla valorizzazione di questo patrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Morfino 4.10 e l'articolo aggiuntivo Bonelli 4.01, sottoscritto dalla deputata L'Abbate e dal deputato Simiani.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bakkali 5.1. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di consentire al Commissario straordinario di individuare i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sulla base della tipologia di attività richiesta. Ritiene, inoltre, essenziale riconoscere al Commissario straordinario il potere, attualmente non contemplato, di definire l'entità dei compensi da destinare alle imprese impegnate nella ricostruzione,

in misura tale da consentire loro lo svolgimento dei suddetti lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bakkali 5.1, gli identici emendamenti Curti 5.2 e Bakkali 5.3, nonché l'emendamento Bonelli 5.4, sottoscritto dalla deputata L'Abbate.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'emendamento Morfino 5.5, di cui è cofirmataria, volto a includere il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tra i soggetti attuatori degli interventi contemplati dall'articolo 5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Morfino 5.5, Santillo 5.6, Santillo 5.02 e 6.1, Ilaria Fontana 6.2 e Santillo 6.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bakkali 6.4, di cui è cofirmatario. Evidenzia la necessità di intervenire, attraverso la formulazione di appositi piani speciali, sulle infrastrutture stradali e ferroviarie colpiti dagli eventi calamitosi. Ricorda che il Commissario straordinario è chiamato a stipulare le convenzioni speciali con le società interessate, quali ANAS S.p.a. e RFI S.p.a., con un ammontare di risorse pari a 255 milioni di euro. Fa infine presente che l'emendamento in esame è volto a conferire al Commissario straordinario i poteri necessari a predisporre e gestire al meglio i piani speciali, soprattutto tenendo anche conto dell'esigenza di tutelare gli edifici pubblici che presentano un interesse storico-artistico.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 6.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Gianassi 6.01, di cui è cofirmatario. Fa presente che per la regione Toscana non sono ancora state predisposte le risorse sufficienti a realizzare gli interventi di ricostruzione, che il proprio gruppo ha individuato, per l'anno 2024, in misura pari a 500 milioni di euro. Ricorda che tali risorse verrebbero destinate allo svolgi-

mento di attività di contrasto al dissesto idrogeologico, a sostenere il personale dipendente nonché le aziende e i lavoratori appartenenti alle zone agricole colpite dagli eventi calamitosi avvenuti nel 2023.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 6.01.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Morfino 6-*bis*.01, di cui è cofirmataria. Sottolinea che l'attuale condizione delle infrastrutture stradali e ferroviarie del Paese appare di per sé critica. Un intervento rivolto alla loro messa in sicurezza appare, pertanto, ancora più necessario a seguito degli eventi calamitosi che ne aggravano le condizioni.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 6-*bis*.01.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Curti 7.1, di cui è cofirmatario. Ribadisce la necessità di assegnare risorse all'Ufficio speciale per la ricostruzione istituito presso i comuni interessati, al fine di agevolare lo svolgimento dell'ordinaria attività assegnata all'ufficio stesso. Fa presente che soltanto fornendo le risorse direttamente agli enti locali interessati si riuscirà a contribuire in maniera concreta alla ripresa dei territori colpiti dalle calamità.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Curti 7.1, l'articolo aggiuntivo Barbagallo 7.02 e l'emendamento Barbagallo 7-*bis*.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Fossi 8.1, di cui è cofirmatario. Fa presente, in particolare, che lo stanziamento delle risorse non può basarsi sui fabbisogni oggetto di ricognizione alla data del 1° giugno 2024. Ritiene, infatti, che la data della ricognizione debba posticiparsi al 30 agosto 2024, in quanto molti cittadini e aziende, al 1° giugno 2024, non avevano ancora conoscenza esatta dei danni subiti.

La Commissione respinge l'emendamento Fossi 8.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Fossi 8.2, di cui è cofirmatario, stigmatizza le scelte dell'esecutivo, che è intervenuto con decisione sulla tematica relativa al ponte sullo stretto di Messina, mentre non ha adottato i necessari interventi di contrasto alle situazioni emergenziali riferendosi, in particolare, alla regione Toscana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fossi 8.2 e l'emendamento Ruffino 9.1, sottoscritto dalla deputata L'Abbate.

Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.2. Sottolinea la necessità di investire nel rafforzamento del sistema di prevenzione e allerta delle zone soggette ad eventi calamitosi, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive. Ciò appare necessario non soltanto per garantire un monitoraggio costante dei rischi delle zone interessate, ma anche al fine di offrire un'adeguata formazione dei cittadini. Reputa infatti prioritario intervenire per fare in modo che non soltanto le nuove generazioni, ma tutta la popolazione disponga di una competenza minima di base tale da consentire una corretta gestione del rischio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 9.2.

Antonio CASO (M5S) illustra l'articolo premissivo a sua prima firma 09-*bis*.01. Esprime rammarico per la mancanza di un esame autonomo del provvedimento dedicato all'emergenza nei territori dei Campi Flegrei, ritenendo che la sua confluenza in un decreto più ampio pregiudichi lo svolgimento di un adeguato approfondimento e confronto politico sul punto. Ricorda che la situazione in tali territori appare, ancora oggi, molto critica. Sottolinea inoltre che il proprio gruppo, pur accogliendo con favore gli interventi fino ad ora realizzati, non li reputa tuttavia sufficienti. Ribadisce per-

tanto la preoccupazione che le risorse stanziare non vengano impiegate in maniera adeguata, vanificando di fatto l'efficacia degli interventi previsti.

La Commissione respinge la proposta emendativa Caso 09-*bis*.01.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Sarracino 9-*bis*.2, di cui è cofirmatario. In particolare, ribadisce la necessità di estendere anche ad altri comuni, ubicati all'interno dell'aerea dei Campi Flegrei, le misure predisposte a tutela del patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici. Ribadisce inoltre che il tempo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento non appare in alcun modo sufficiente a consentire l'approfondimento che la tematica richiederebbe.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 9-*bis*.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sarracino 9-*ter*.1, del quale è cofirmatario, ne illustra le finalità. Evidenzia, in particolare, come l'obiettivo della proposta emendativa sia quello di estendere anche ai Comuni che siano stati interessati da fenomeni sismici nell'area dei Campi Flegrei la disciplina prevista dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 9-*ter*.1.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-*ter*.2, evidenzia come la proposta emendativa sia finalizzata a includere, nell'ambito delle consultazioni svolte dal Commissario nella fase della programmazione e realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del decreto-legge, anche le associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali. Sottolinea, infatti, come il coinvolgimento dei predetti soggetti rappresenterebbe un'opportunità per avvicinare le istituzioni ai cittadini permettendo, a questi ultimi, di comprendere le attività che si

stanno svolgendo e di dare il loro contributo.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*ter*.2.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-*ter*.3, sottolinea come la proposta emendativa sia diretta a includere nell'ambito applicativo degli interventi di messa in sicurezza anche le infrastrutture con criticità « media », in luogo della sola criticità « molto elevata » o « elevata ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 9-*ter*.3 e Gadda 9-*ter*.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-*ter*.5, ne illustra le finalità. Evidenzia, in particolare, come l'infrastruttura portuale del Comune di Pozzuoli, in considerazione dei danni subiti, debba essere oggetto di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza. Sottolinea, infatti, come le problematiche esistenti, quali ad esempio la difficoltà delle imbarcazioni ad attraccare, creino disagi non solo per la cittadinanza del Comune di Pozzuoli ma anche per quella delle isole limitrofe.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 9-*ter*.5 e gli identici emendamenti Borrelli 9-*ter*.6, sottoscritto dalla deputata L'Abbate, e Ruffino 9-*ter*.7, sottoscritto dal deputato Simiani.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-*ter*.8, sottolinea come la finalità della proposta sia quella di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione prevista dal decreto-legge in esame. Evidenzia, infatti, come rendere accessibili e disponibili, mediante pubblicazione su apposita piattaforma *internet*, dati e notizie relative all'avanzamento e all'attuazione degli interventi previsti avrebbe l'effetto di riavvicinare la popolazione locale alle istituzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-ter.8.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-ter.9, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta al reclutamento di personale a tempo determinato, anche specializzato, per la Protezione civile. Ritiene, infatti, che garantire ulteriori risorse umane e maggiori competenze sia necessario per realizzare gli obiettivi che il decreto si propone.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-ter.9.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sarracino 9-ter.10, del quale è cofirmatario, evidenzia come la proposta emendativa si proponga l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle risorse umane e delle strutture dei Comuni della zona dei Campi Flegrei da parte del Commissario. Ritiene, infatti, che ricorrere alle risorse dei Comuni, senza prevedere alcun ristoro economico in loro favore, comporti un eccessivo aggravio con conseguenze dannose per gli stessi cittadini dei Comuni interessati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarracino 9-ter.10 e Borrelli 9-ter.11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento De Luca 9-ter.12.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento De Luca 9-ter.12, nonché gli emendamenti Borrelli 9-ter.13 e l'emendamento Ruffino 9-ter.14, sottoscritto dalla deputata L'Abbate.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9-ter.01, evidenzia come sia necessario tutelare il patrimonio archeologico dei Campi Flegrei. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa abbia il merito di assicurare la messa in sicurezza del patrimonio storico-artistico delle zone interessate dagli eventi sismici e, allo stesso tempo, di evitare lo

scollamento del tessuto economico-sociale delle stesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Caso 9-ter.01, Borrelli 9-quater.1 e 9-quater.2, Ruffino 9-quater.3 – sottoscritta dal deputato Simiani – e Borrelli 9-quinquies.1.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 9-quinquies.3, del quale è cofirmataria, evidenzia come sia necessaria l'istituzione di un Fondo che possa finanziare la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle scuole nella zona dei Campi Flegrei. Sottolinea, peraltro, come la proposta emendativa si proponga di realizzare il suddetto obiettivo dotando il Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9-quinquies.2, in continuità con quanto rilevato dalla collega Braga, sottolinea come sanare la vulnerabilità sismica delle scuole dovrebbe essere un'assoluta priorità al fine di assicurare la completa rinascita dei territori interessati dagli eventi sismici. Evidenzia, in particolare, come la dotazione finanziaria prevista dalla proposta emendativa sia necessaria in considerazione del fatto che i piccoli Comuni non potrebbero, esclusivamente con le proprie risorse, condurre tali attività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caso 9-quinquies.2 e De Luca 9-quinquies.3, nonché gli emendamenti Caso 9-quinquies.4, Borrelli 9-sexies.1 e De Luca 9-sexies.3.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 9-sexies.5 a sua prima firma, rileva come lo stesso intenda incrementare il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati in conseguenza di sgombero per inagibilità dall'abitazione principale, osservando come i primi contributi in tal senso siano stati percepiti dalle famiglie destinatarie solo di recente. Ritiene, infatti, che le somme attualmente

stanziati non siano congrue alla luce dei fenomeni speculativi sui canoni di locazione, aggravati dalla stagione turistica in corso, considerando altresì che molte famiglie sgomberate sono comunque tenute al pagamento dei mutui e delle relative imposte.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*sexies*.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Ruffino 9-*sexies*.6 e 9-*sexies*.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruffino 9-*sexies*.6 e 9-*sexies*.7, nonché gli identici emendamenti Gadda 9-*sexies*.8 e Caso 9-*sexies*.10.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 9-*sexies*.9, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, rimarcando la necessità di incrementare il tetto massimo agli stanziamenti alle famiglie sgomberate per l'inagibilità della loro abitazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 9-*sexies*.9.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento 9-*sexies*.11 a sua prima firma. Fa presente che lo stesso intende arginare la difficoltà incontrata dalle famiglie sfollate nel trovare un nuovo alloggio, riconoscendo l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto ai locatori che sottoscrivano canoni di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*sexies*.11.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 9-*septies*.1 a sua prima firma, ne richiama le finalità, evidenziando come – al fine di tutelare la pubblica incolumità – nella Zona Rossa dei Campi Flegrei sia necessario vietare il rilascio di titoli edilizi

abilitanti nuove costruzioni con destinazione d'uso residenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 9-*septies*.1 e Sarracino 9-*septies*.2.

Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento 9-*septies*.4, di cui è cofirmataria, puntualizzando l'esigenza di garantire l'osservanza del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana che siano in corso o già adottati, purché nel rispetto della normativa antisismica.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 9-*septies*.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 9-*septies*.5 a sua prima firma, ne illustra le finalità, osservando l'esigenza di migliorare la resilienza del territorio dei Campi Flegrei e la necessità di un incentivo «super sisma bonus 110 per cento» ai privati per consentire loro l'adeguamento antisismico degli immobili residenziali nella zona di intervento ristretta dei Campi Flegrei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 9-*septies*.5, Santillo 9-*septies*.6, De Luca 9-*septies*.7 e Caso 9-*septies*.8.

Chiara BRAGA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Gadda 9-*octies*.1

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 9-*octies*.1 e De Luca 9-*octies*.2, nonché gli emendamenti De Luca 9-*octies*.3 e 9-*octies*.10 e Sarracino 9-*octies*.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Borrelli 9-*octies*.8 e Ruffino 9-*octies*.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 9-*octies*.8, Ruffino 9-*octies*.9, Caso 9-*octies*.6, Borrelli 9-*octies*.11 e Sarracino 9-*octies*.12.

Antonio CASO (M5S) sottoscrive l'emendamento Ruffino 9-*octies*.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ruffino 9-*octies*.13 e l'articolo aggiuntivo Caso 9-*octies*.01.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 9-*novies*.9, chiarendo l'esigenza di incrementare le somme previste per la riqualificazione sismica per i danni subiti dagli immobili privati in seguito agli eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei nel maggio 2024.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*novies*.9.

Marco SIMIANI (PD-IDP) e Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrivono l'emendamento Borrelli 9-*novies*.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 9-*novies*.1, De Luca 9-*novies*.3 e Sarracino 9-*novies*.2.

Antonio CASO (M5S) illustra la propria proposta emendativa 9-*novies*.4. Segnala che molte persone sgomberate a causa della situazione catastrofale di Pozzuoli stanno ancora pagando i mutui non sapendo quando potranno rientrare nelle abitazioni; pertanto l'emendamento è volto a prevedere una sospensione delle rate dei mutui stessi.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*novies*.4.

Antonio CASO (M5S) illustra la propria proposta emendativa 9-*novies*.5, analoga alla precedente, ma riferita, stavolta, alla richiesta di una sospensione delle imposte e dei tributi per le persone sgomberate sino al mese di maggio 2025, con possibilità di proroga.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 9-*novies*.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Borrelli 9-*novies*.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Borrelli 9-*novies*.6 e Caso 9-*novies*.7, nonché gli emendamenti Caso 9-*novies*.8 e Sarracino 9-*novies*.10.

Antonio CASO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 9-*novies*.01. sottolineando l'esigenza di salvaguardare il tessuto socioeconomico dei territori interessati. Nel caso di Pozzuoli e dei comuni limitrofi, ricorda che si tratta di aree il cui tessuto socioeconomico si basa sul settore alberghiero e sull'artigianato. Pertanto, l'emendamento è volto a introdurre anche una zona franca urbana.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 9-*novies*.01.

Antonio CASO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 9-*novies*.02. affermando che la proposta in questione va nella stessa direzione di quanto richiesto dalla Commissione Grandi Rischi, cioè agisce sul rischio vulcanico tramite nuovi strumenti e nuove tecniche di monitoraggio. Segnala che, peraltro, l'istanza proviene direttamente dall'Osservatorio Vesuviano.

La Commissione respinge proposta di articolo aggiuntivo Caso 9-*novies*.02.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Borrelli 9-*decies*.1.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 9-*decies*.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Gadda 9-*decies*.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 9-*decies*.2 e gli identici emendamenti Caso 9-*decies*.3 e De Luca 9-*decies*.4. Respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Caso 9-*decies*.01.

Antonio CASO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 9-*decies*.02, teso ad aiutare le attività commerciali tramite decontribuzione, ossia mediante strumenti che sono richiesti proprio dai territori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 9-*decies*.02.

Chiara BRAGA (PD-IDP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Borrelli 9-*decies*.03 e 9-*decies*.04.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Borrelli 9-*decies*.03 e 9-*decies*.04, nonché l'emendamento Curti 9-*duodecimes*.1.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene per illustrare il proprio emendamento 9-*duodecimes*.2, e chiede al Governo e alla maggioranza di rivedere il proprio orientamento.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Ferrari 9-*duodecimes*.2.2 e l'emendamento Speranza 9-*terdecimes*.1

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Gadda 9-*terdecimes*.01, 9-*terdecimes*.02, 9-*terdecimes*.03 e 9-*terdecimes*.04.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gadda 9-*terdecimes*.01, 9-*terdecimes*.02, 9-*terdecimes*.03 e 9-*terdecimes*.04.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive l'emendamento Bonelli 11.2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cappelletti 11.1 e Bonelli 11.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 11.3.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 11.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti), XI

(Lavoro) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con un'osservazione. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea. Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che si passerà quindi al conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto contrario del Partito Democratico sulla deliberazione del conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, poiché esso non offre alcuna reale soluzione per i territori colpiti da eventi catastrofici.

Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, dalla quale non si è levata neanche una voce, neppure per gli aspetti del decreto sui quali l'opposizione sollecitava chiarimenti. Afferma che, su temi tanto importanti, ci si sarebbe aspettati più dialogo.

Ritiene che il Governo proceda senza avere un disegno d'insieme e che ancora una volta si sia persa un'occasione per gestire i problemi delle singole realtà locali. È dell'avviso che soltanto verificando e ascoltando i veri fabbisogni dei territori si potrà dare il via alle opere di cui essi realmente abbisognano.

Concludendo, tiene a segnalare che occorre rivedere i mandati conferiti ai commissari, che spesso si sovrappongono con le competenze degli enti territoriali, cosicché si utilizzano a livello locale risorse che dovrebbero essere dei commissari e viceversa. In definitiva, ritiene che ci sia un problema di efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia che anche il M5S esprimerà voto contrario al conferimento del mandato al relatore.

Associandosi a quanto già rilevato dal deputato Simiani, solleva il problema più generale dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo. Ricorda, in tal senso, che erano

state presentate due proposte parlamentari, rispettivamente dalla deputata Braga e dal deputato Trancassini in materia di ricostruzione a seguito delle calamità, ma che il disegno di legge presentato successivamente dal Governo ha di fatto travolto il lavoro svolto dai parlamentari. Ritiene che l'esame odierno evidenzia la « distanza », dai problemi reali, dai bisogni, da ciò che i cittadini chiedono.

Si rammarica del fatto che i parlamentari lavorino senza alcun dibattito, né con la maggioranza né con il Governo e che non si svolga alcun confronto nel merito. Preannuncia che il Movimento 5 Stelle presenterà nuovamente in Assemblea gli emendamenti respinti nella seduta odierna.

Stigmatizza infine il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza nell'ultimo mese auspicando che, alla ripresa dei lavori, si riprenda un reale confronto che valorizzi il ruolo del Parlamento.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.**

**C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7ª Commissione del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda come sul tema del centenario della città di Latina il Movimento 5 Stelle abbia presentato delle proposte emendative volte a includere progetti finalizzati alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, rendendo la cittadinanza protagonista di tali eventi. Rileva come sia stato fondamentale l'intervento del gruppo di appartenenza per prevedere un monitoraggio delle iniziative, sottolineando l'importanza dell'operato della fondazione « Latina 2032 », auspicandone una gestione equilibrata e trasparente, affinché le risorse a disposizione possano essere effettivamente impiegate in progetti utili alla cittadinanza. Per le ragioni sopra esposte, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica al contempo un atteggiamento collaborativo da parte dei gruppi di maggioranza in merito alla proposta di legge inerente all'istituzione di un Consorzio per la tutela e salvaguardia della laguna di Orbetello, riservandosi di monitorare attentamente l'evoluzione dell'iter della stessa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.**

Atto n. 161.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che la IX Commissione ha espresso i rilievi nella seduta del 31 luglio e che il Governo ha informalmente comunicato la disponibilità ad attendere il parere della Commissione.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, nel reputare opportuno un approfondimento alla luce dei rilievi formulati, chiede alla Presidenza di rinviare la votazione del parere sul provvedimento agli inizi della prossima settimana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel segnalare che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di lunedì 5 agosto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

## ALLEGATO 1

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali. »

**01.01.** Curti, Braga, Simiani, Evi, Ferrari, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi, Romeo.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 »;

*b)* al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».

01-*bis*. Agli oneri di cui al comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge

17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

**1.2.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025. »;

*b)* al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».

**1.3.** Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

« *i-quater*) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12. ».

**1.4.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi, Romeo.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole:* nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) *con le seguenti:* nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da:* nel limite di 3.200 euro *fino a:* 6.000 euro *con le seguenti:* nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.

\* **1.5.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **1.6.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole:* nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) *inserire le seguenti:* e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da:* nel limite di 3.200 euro *fino a:* 6.000 euro *con le seguenti:* nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.

**1.7.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole:* nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) *inserire*

*le seguenti:* e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*Conseguentemente, al capoverso 6-quater:*

a) *sostituire le parole:* nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina *con le seguenti:* nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina;

b) *sostituire le parole:* nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani *con le seguenti:* nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani;

c) *sostituire le parole:* fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro *con le seguenti:* fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro.

**1.8.** Ferrari, Curti, Braga, Simiani, Evi, Manzi, Romeo.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole:* nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) *inserire le seguenti:* e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater:*

a) *sostituire le parole:* nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina *con le seguenti:* nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina;

b) *sostituire le parole:* nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani *con le seguenti:* nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani;

c) *sostituire le le parole:* fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro *con le seguenti:* fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro.

\* **1.9.** Gadda.

\* **1.11.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

\* **1.10.** Bonelli.

*Al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, dopo la parola: riconosce aggiungere le seguenti: , in via prioritaria ed entro un limite massimo di sessanta giorni.*

**1.12.** Ruffino, Rosato, Ilaria Fontana.

*Al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole 3.200 euro con le seguenti: 5.000 euro.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 6-quater sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 1.000 euro e le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.*

**1.13.** Ruffino, Rosato, Ilaria Fontana.

*Al comma 1, capoverso 6-quater, sopprimere il secondo periodo.*

**1.14.** L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

*Al comma 1, capoverso 6-quater aggiungere, in fine, le seguenti parole: detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni.*

**1.15.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater aggiungere il seguente:*

*6-quinquies.* Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023 è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfetario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 1, capoverso 6-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla

rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.

**1.16.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Manzi, Romeo.

*Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:*

*6-quinquies.* Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

**1.17.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il

loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili ».

*2-ter.* All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera *d*), sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) delle opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

*d-ter*) delle soluzioni “*nature based*” per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono, per esempio, la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire *bypass* per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

*d-quater*) della difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

*d-quinquies*) della protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

*d-sexies*) della gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*d-septies*) della demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

*d-octies*) degli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeolo-

gico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”, quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo ».

*2-quater.* Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma *2-ter*, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

*2-quinquies.* Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

**1.19.** Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera *d*), sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) delle opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

*d-ter*) delle soluzioni “*nature based*” per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire *bypass* per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conser-

vazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

*d-quater*) della difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

*d-quinquies*) della protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

*d-sexies*) della gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*d-septies*) della demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

*d-octies*) degli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo ».

*2-ter*. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma *2-bis*, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

*2-quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della

contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

**1.20.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

*2-ter*. I beneficiari delle somme di cui al comma *2-bis* vi accedono previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*2-quater*. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

\* **1.21.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

\* **1.22.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis*. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorolo-

gici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Bre-scello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.

**1.23.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può di-

chiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: mobili aggiungere le seguenti: e immobili.*

**1.24.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « comunque non oltre il 1° maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione della regione interessata ».

\* **1.25.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **1.26.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali » sono inserite le seguenti: « e atmosferici »;

*b)* al comma 2, dopo le parole: « e gli eventi alluvionali » sono inserite le seguenti: « e atmosferici ».

**1.27.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«*7-bis.* Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi ».

**1.28.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole da: « edifici municipali, » fino a: « del medesimo codice » sono sostituite dalle seguenti: « edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti »;

*b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: « e delle biblioteche » sono inserite le seguenti: « di proprietà di privati ».

**1.30.** L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis)* un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili. ».

**1.31.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Alle imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-*ter*, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7.

**1.32.** Caramiello, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Proroga termini filiera agricola)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'al-

legato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.01.** Caramiello, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di

500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.02.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Compensazione TARI)*

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

**1.03.** Fenu, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)*

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di

cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30

milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

**1.04.** Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)*

1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitiga-

zione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**1.05.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 150

milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.06.** Gadda.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)*

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.

**1.07.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette. ».

**1.08.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente:

741-*bis*. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

**1.09.** Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)*

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

\* **1.010.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

\* **1.011.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 2.

*Al comma 1, capoverso 3-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).

\* **2.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **2.2.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi, Romeo.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;

Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: ai sensi del comma 3-bis,

lettera a) aggiungere le seguenti: e lettera a-bis).

**2.3.** Bonelli, L'Abbate.

Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: che provvede alla relativa demolizione inserire le seguenti: , messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde.

**2.4.** L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

Al comma 1, capoverso 3-quater dopo le parole: sarebbe stato conseguibile dall'istante, inserire le seguenti: al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso.

**2.5.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Interventi di prevenzione del rischio alluvionale)

1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.

2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la regione Emilia-Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

**2.01.** Bonelli, Simiani.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)*

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: « è sempre obbligatorio » a: « codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile », e dopo le parole: « obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi ».

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021 » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piatta-

forme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma ».

**2.02. Bonelli, Simiani.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manife-

stare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. ».

**2.03.** Bonelli, Simiani.

#### ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: « 11 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) al comma 10, le parole: « 5 milioni » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « 27 milioni ».

**4.1.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore » a: « di cui al comma 1 del presente articolo, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. » è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

**4.2.** Bonelli, L'Abbate.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b):*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* con facoltà di attingere con le seguenti: attingendo con priorità;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* È data facoltà di attingere aggiungere le seguenti: , con altrettanta priorità.

**4.3.** Ruffino, Rosato, Simiani.

*Al comma 3, lettera b), secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**4.4.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Al comma 3, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole:* previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio con le seguenti: mediante selezione pubblica per titoli ed esami.

**4.5.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. ».

\* **4.6.** Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Curti, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi.

\* **4.7.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: « sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi »

sono inserite le seguenti: « decorrenti dalla data di effettiva assunzione ».

\*\* **4.8.** Gadda.

\*\* **4.9.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

**4.10.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Ferrari.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

*(Utilizzo di strumenti digitali)*

1. All'articolo 20-*ter*, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: « all'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento

degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione », e dopo le parole: « soggetto attuatore » sono aggiunte le seguenti: « , nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 »;

*b)* all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *d)*, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16 »;

*c)* 20-*quater*, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: « Ragioneria generale dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16 ».

**4.01.** Bonelli, L'Abbate, Simiani.

#### ART. 5.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.

**5.1.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « le regioni » sono aggiunte le seguenti: « , i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali »;

*b)* il comma 2 è soppresso.

**\* 5.2.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi, Romeo.

**\* 5.3.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: relative attività aggiungere le seguenti: o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto.*

**5.4.** Bonelli, L'Abbate.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**5.5.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

2-*ter*. All'articolo 20-*novies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: « si osservano le procedure » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, in materia di codice dei contratti pubblici ».

**5.6.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)*

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**5.01.** Ascari, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del « Progetto 1000 Esperti PNRR » nei territori interessati dall'alluvione)*

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 « Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR », di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del *target* di professionisti individuato dal Piano territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.

**5.02.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

#### ART. 6.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, *inserire le seguenti:* , considerato l'elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,.

**6.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. I piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, ge-

ochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

**6.2.** Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 2, dopo le parole:* sulle arterie stradali e sulle aree contigue, *inserire le seguenti:* compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui la decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

**6.3.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « edifici municipali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici pubblici » e le parole: « di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, » sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: « e delle biblioteche » sono inserite le seguenti: « di proprietà di privati ».

**6.4.** Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### Art. 6.1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-

legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.

**6.01.** Gianassi, Simiani, Bonafè, Fossi, Furfaro, Boldrini, Scotto.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6.1.

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei

comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

**6.02.** Bonafè, Simiani, Gianassi, Fossi, Furfaro, Boldrini, Scotto.

**(Inammissibile)**

## ART. 6-bis.

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

## Art. 6-ter.

*(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6-bis.01.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

## ART. 7.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Sono assegnate all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.1.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Art. 7.1.

*(Contenzioso relativo al sisma 1990)*

1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

**7.02.** Barbagallo, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Art. 7.1.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Area Etnea)*

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici dell'Area Etnea, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano anche ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Al fine di individuare un equo compenso per tutte le figure professionali che intervengono nel corso di un intervento di riparazione ovvero di ricostruzione, il contributo massimo, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici dell'Area Etnea, è stabilito nella

misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati.

**7.03.** Barbagallo.

*(Inammissibile)*

ART. 7-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Post-calamità del sisma 1990 – Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. Al fine di completare l'iter post-calamità in relazione al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico con la partecipazione dei seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla sua istituzione, invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

**7-bis.1.** Barbagallo, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

ART. 8.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: 1° giugno 2024 con le seguenti: 30 agosto 2024;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziare dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate

pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.

**8.1.** Fossi, Simiani, Bonafè, Furfaro, Giannasi, Boldrini, Scotto.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: 1° giugno 2024 con le seguenti: 30 agosto 2024;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.

**8.2.** Fossi, Simiani, Bonafè, Furfaro, Giannasi, Boldrini, Scotto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nelle more dell'emanazione dello stato di calamità naturale, a seguito degli

eventi calamitosi verificatisi nel mese di luglio 2024 in Toscana, sono autorizzate la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ristorare in maniera complessiva le attività danneggiate, che ricadono nei Comuni di Orbetello e Monte Argentario, legate ai settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare le infrastrutture necessarie al ripopolamento della Laguna di Orbetello.

*2-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definiti i criteri definiti i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma *2-bis*.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma *2-bis* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8.3.** Simiani.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* A seguito dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di luglio 2024 in Toscana, sono autorizzate la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ristorare in maniera complessiva le attività danneggiate, che ricadono nei comuni di Orbetello e Monte Argentario, legate ai settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare le infrastrutture necessarie al ripopolamento della Laguna di Orbetello.

*2-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definiti i criteri definiti i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma *2-bis*.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma *2-bis* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 8.4. Simiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8.1.

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)*

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni di cui al comma 1.

**8.01.** Lai, Barbagallo, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8.1.

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Basilicata)*

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Basilicata, la dotazione del Fondo nazionale per il

contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni di cui al comma 1.

**8.02.** Amendola.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8.1.

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Puglia)*

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Puglia, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni di cui al comma 1.

**8.03.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8.1.

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Calabria)*

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Calabria, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni di cui al comma 1.

**8.04.** Stumpo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8.1.

*(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi in Sicilia e in Sardegna)*

1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente ri-

duzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024.

**8.05.** Barbagallo, Lai, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

*(Inammissibile)*

ART. 8-bis.

*Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.1.

*(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi del-

l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento in-

terministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro della transizione ecologica, » sono inserite le seguenti: « di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa » sono inserite le seguenti: « con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e ».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del Ministro della transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche »;

b) al decimo periodo, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ».

**8-bis.01.** Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.1.

*(Disposizioni urgenti per Istituzione per la gestione e la salvaguardia della laguna di*

*Orbetello a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di luglio 2024)*

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato « Consorzio ».

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna di Orbetello.

3. La sede del Consorzio è stabilita nel comune di Orbetello.

4. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea degli enti consorziati;

b) il comitato tecnico;

c) l'amministratore unico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Fermo restando quanto già stabilito dalle disposizioni a tutela dei siti della rete Natura 2000, il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali;

f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60.

6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e straordinarie.

7. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 53 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.

8. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza per la laguna di Orbetello, l'amministratore unico del Consorzio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.

9. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sovrintende all'attività del Consorzio.

10. Entro centottanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.

11. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.

12. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

13. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.

14. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale delle attività di cui all'articolo 5.

15. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

16. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

17. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati.

18. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega sono stabilite dai rispettivi ordinamenti.

19. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

20. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di ge-

stione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

*c)* supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

*d)* esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

21. Il comitato tecnico-scientifico è formato da cinque membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

*a)* da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

*b)* da un membro designato dalla regione Toscana;

*c)* da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

*d)* da un membro designato dal comune di Orbetello;

*e)* da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

22. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.

23. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.

24. Ogni amministrazione di cui al comma 22 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

25. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

26. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

27. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

28. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri

enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.

29. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

*a)* svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

*b)* convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

*c)* formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

*d)* ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera *c)*.

30. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

31. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

*a)* in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

*b)* in caso di gravi inadempienze;

*c)* in caso di violazione degli indirizzi di cui al comma 53.

32. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collo-

camento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

33. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato.

34. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, e sugli obiettivi raggiunti rispetto alla pianificazione relativa all'anno precedente a quello di riferimento, tramite apposita relazione;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

35. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.

36. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, precisamente, un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, a rotazione, un membro

da parte della regione Toscana e un membro da parte della provincia di Grosseto.

37. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per due volte.

38. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

39. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.

40. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

41. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

42. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

43. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.

44. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso colle-

gialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

45. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

46. Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività;

b) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

c) da eventuali altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio previste per legge o dagli atti costitutivi di cui ai commi 10, 11, 12, 13, 14, 15.

47. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

48. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

49. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

50. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.

51. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

52. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

53. Entro il 31 luglio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvati gli indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

54. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.

55. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

56. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

57. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di veri-

ficare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.

58. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

59. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte delle risultanze delle attività di vigilanza di cui al comma 57, può indicare le prescrizioni alle quali il Consorzio si deve adeguare entro i termini stabiliti dal Ministero stesso. Decorsi sei mesi dal termine per l'adozione delle misure previste dalle prescrizioni di cui al primo periodo, il Ministero può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi del consorzio e la nomina di un commissario ad acta a cui affidare i relativi compiti.

60. Per l'attività ordinaria del Consorzio è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

61. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

62. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8-bis.02.** Simiani.

**(Inammissibile)**

ART. 9.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi dalla pubblica amministrazione per le ti-

pologie di professionalità ricercate dalla medesima Agenzia.

**9.1.** Ruffino, Rosato, L'Abbate.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come *IT Alert* o sirene collegabili a campanili e torri civiche.

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* dal presente articolo *con le seguenti:* dal comma 1;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'attuazione di quanto previsto dal comma *1-bis*, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) *alla rubrica, dopo le parole:* Agenzia Italia Meteo *aggiungere le seguenti:* e per l'implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio.

**9.2.** Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Indennità per i lavoratori stagionali siciliani per danni dovuti alla siccità)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,

dopo il comma 8-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«8-*quinquies*. In considerazione della condizione di gravi crisi di siccità nella regione Sicilia, ulteriormente aggravata dalla carenza di infrastrutture idriche, l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2024, abbiano svolto la prestazione nella detta regione per almeno 50 giornate, un'indennità pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*sexies*. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

8-*septies*. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**9.01.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'articolo 1, comma 5, Allegato A-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

REGIONE INTERVENTO

TOSCANA Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).

TOSCANA Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).

TOSCANA Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto

**9.02.** Furfaro, Simiani, Bonafè, Fossi, Giannasi, Boldrini, Scotto.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'articolo 1, comma 5, Allegato A-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

**9.03.** Fossi, Gianassi, Simiani, Bonafè, Furfaro, Boldrini, Scotto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'articolo 1, comma 5, Allegato A-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

**9.04.** Furfaro, Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Scotto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'articolo 1, comma 5, Allegato A-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

**9.05.** Simiani, Fossi, Bonafè, Furfaro, Gianassi, Boldrini, Scotto.

**(Inammissibile)**

ART. 9-bis.

*All'articolo 9-bis, premettere il seguente:*

Art. 09-bis.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**09-bis.01.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici re-*

gistrati nel territorio dei comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei.

**9-bis.2.** Sarracino, De Luca, Graziano, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

ART. 9-ter.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli *con le seguenti:* e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei;

b) *al comma 12, alinea, dopo le parole:* n. 887 del 1984 *aggiungere le seguenti:* , nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici;

c) *al comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole:* nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico *aggiungere le seguenti:* nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici;

d) *al comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* alle zone interessate dal fenomeno bradisismico *aggiungere le seguenti:* , nonché a quelle dei comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,;

e) *al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).

**9-ter.1.** Sarracino, De Luca, Graziano, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, *aggiungere le seguenti:* le

principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali.

**9-ter.2.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* « molto elevata » o « elevata » *con le seguenti:* « molto elevata », « elevata » o « media ».

**9-ter.3.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* « elevata », *aggiungere le seguenti:* « oltre a quelli di classe media ».

**9-ter.4.** Gadda.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* infrastrutture di trasporto *aggiungere le seguenti:* , compresa quella portuale,.

**9-ter.5.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 2, lettera c), quindici giorni con le seguenti:* trenta giorni.

**\* 9-ter.6.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, L'Abbate.

**\* 9-ter.7.** Ruffino, Rosato, Simiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della « zona d'intervento », provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanza-

mento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.

**9-ter.8.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-ter.9.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:* e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

**9-ter.10.** Sarracino, De Luca, Graziano, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, co-

stituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**9-ter.11.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Al comma 12, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Fino alla data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 2, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**9-ter.12.** De Luca, Graziano, Sarracino.

*Al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).

**9-ter.13.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Al comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).

**9-ter.14.** Ruffino, Rosato, L'Abbate.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

Art. 9-ter.1.

*(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-ter.01.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-quater.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**9-quater.1.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).*

**9-quater.2.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Al comma 3, sostituire le parole: più turni con le seguenti: quattro turni.*

**9-quater.3.** Ruffino, Rosato, Simiani.

ART. 9-quinquies.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 30.000.000.*

**9-quinquies.1.** Borrelli, Piccolotti, Bonelli.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostit-

tuzione e consolidamento degli edifici scolastici.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **9-quinquies.2.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **9-quinquies.3.** De Luca, Graziano, Saracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-quinquies.4.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-*sexies*.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare.;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque,;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per

l'anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

**9-sexies.1.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, con le seguenti: avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei.*

**9-sexies.3.** De Luca, Graziano, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità;*

b) *al comma 2 dopo le parole: 31 dicembre 2025, inserire le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi;*

c) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.*

**9-sexies.5.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: 400 con la seguente: 800;*

b) *sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000;*

c) *sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.400;*

d) *sostituire la parola: 800 con la seguente: 1.600;*

e) *sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.800.*

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire la parola: 200 con la parola: 300 e la parola: 900 con la parola: 1.800.*

**9-sexies.6.** Ruffino, Rosato, Simiani.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono erogati aggiungere le seguenti: , entro il limite di sessanta giorni,*

**9-sexies.7.** Ruffino, Rosato, Simiani.

*Al comma 4, dopo le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede inserire le seguenti: in fase di prima attuazione.*

**\* 9-sexies.8.** Gadda.

**\* 9-sexies.10.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025 con le seguenti: limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.800.000,00 per l'anno 2025.*

**9-sexies.9.** Sarracino, Speranza, Graziano, De Luca, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico con-

nesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.

**9-sexies.11.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-septies.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 9-septies.

*(Interventi di nuova costruzione)*

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costru-

zioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

**9-septies.1.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, aggiungere le seguenti: , nonché del fenomeno sismico nei comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei,.*

**9-septies.2.** Sarracino, Graziano, De Luca, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.*

**9-septies.4.** De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a

media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9-septies.5.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9-septies.6.** Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9-septies.7.** De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella « zona di intervento » de-

limitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9-septies.8.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-octies.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 9-octies.

*(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli

immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera *a*) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.

\* **9-octies.1.** Gadda, Braga.

\* **9-octies.2.** De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualifi-

cazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a*), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.

**9-octies.3.** De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con destinazione d'uso residenziale inserire le seguenti: e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.*

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: ad uso residenziale inserire le seguenti: e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali,.*

**9-octies.10.** De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare *con le seguenti:* i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare.

**9-octies.7.** Sarracino, Speranza, Graziano, De Luca, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *con le seguenti:* entro il 31 ottobre 2024.

**9-octies.8.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Simiani.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* del 3 luglio 2024 *con le seguenti:* della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**9-octies.9.** Ruffino, Rosato, Simiani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro novanta giorni.

**9-octies.6.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* del 3 luglio 2024 *con le seguenti:* della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**9-octies.11.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.

**9-octies.12.** Sarracino, De Luca, Speranza, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** A seguito delle ricollocazioni edilizie e degli interventi di cui al comma 1, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono ad adeguare, con la massima urgenza, i propri Piani regolatori generali comunali e ad identificare le zone a rischio vulcanico, sismico e bradisismico.

**9-octies.13.** Ruffino, Rosato, Caso.

*Dopo l'articolo 9-octies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-octies.1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Il Comune di Pozzuoli, per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico, può istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di imbarco e sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 3,50, ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, diretti e/o provenienti dalle isole, utilizzando vettori navali che svolgono servizio di trasporto di persone e mezzi a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti da e verso le isole. Il contributo è riscosso,

unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di imbarco e sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nei comuni di Pozzuoli, Procida e dell'isola di Ischia, dai lavoratori, dagli studenti pendolari. Il comune di Pozzuoli può prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di manutenzione stradale, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità ».

**9-octies.01.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-novies.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato dan-

neggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff), dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.

Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.;

b) *al comma 4, lettera c), sostituire le parole: il nesso di causalità con le seguenti: la compatibilità;*

c) *sostituire il comma 9 con il seguente: 8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

**9-novies.9.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: di euro 40 milioni per l'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili con le seguenti: Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili;*

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**9-novies.1.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Simiani, Ferrari.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;*

b) *al comma 8, lettera a), sostituire le parole: i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, con le seguenti: i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei;*

c) *al comma 9, alinea, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;*

d) *al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30*

settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

**9-novies.3.** De Luca, Graziano, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

*Conseguentemente, al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di

euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

**9-novies.2.** Sarracino, De Luca, Speranza, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

*2-ter.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

**9-novies.4.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abi-

tazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9-novies.5.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 6, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

\* **9-novies.6.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Simiani.

\* **9-novies.7.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**9-novies.8.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 8, alinea, sostituire le parole:* entro il 1° settembre 2024 *con le seguenti:* 1° ottobre 2024.

**9-novies.10.** Sarracino, De Luca, Speranza, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo l'articolo 9-novies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-novies.1.

*(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)*

1. Nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime « de minimis », mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**9-novies.01.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 9-novies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-novies.1.

*(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)*

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Mini-

stero dell'università e della ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-novies.02.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-decies.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12

ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da impiegare per un periodo di quarantotto mesi »;

b) al comma 2, le parole: « nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro »;

c) al comma 5 dopo le parole: « e di 2.333.000 euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le parole:* e dei Comuni interessati.

**9-decies.1.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Simiani.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da impiegare per un periodo di quarantotto mesi »;

b) al comma 2, le parole: « nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro »;

c) al comma 5 dopo le parole: « e di 2.333.000 euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) *alla rubrica aggiungere in fine le parole:* e dei Comuni interessati.

**9-decies.2.** Gadda, Simiani.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da impiegare per un periodo di quarantotto mesi »;

b) al comma 2, le parole: « nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro »;

c) al comma 5 dopo le parole: « e di 2.333.000 euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 »;

b) *alla rubrica aggiungere in fine le parole:* e dei Comuni interessati.

\* **9-decies.3.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **9-decies.4.** De Luca, Speranza, Sarracino, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-decies.1.

*(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-decies.01.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-decies.1.

*(Esonero contributivo)*

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-decies.02.** Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-decies-1.

*(Sospensione di pagamento di mutui e di termini tributari e contributivi)*

1. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale, economica o agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Con intesa fra il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana vengono definite le linee guida per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui al presente comma.

2. È disposta in favore dei contribuenti destinatari di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto o di interruzione, entro la medesima data, dell'attività di natura commerciale economica o agricola, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbli-

gatoria, ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. La sospensione di cui al presente comma opera nei confronti dei contribuenti residenti se persona fisica, o aventi la sede legale o operativa – nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche – nei comuni i cui territori sono ricadenti nell’area dei Campi Flegrei.

**9-decies.03.** Borrelli, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Braga.

*Dopo l’articolo 9-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-decies-1.

*(Sospensione di pagamento di mutui e di termini tributari e contributivi)*

1. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell’area dei Campi Flegrei oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale, economica o agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Con intesa fra il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione bancaria italiana vengono definite le linee guida per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui al presente comma.

2. È disposta in favore dei contribuenti destinatari di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto o di interruzione, entro la medesima data, dell’attività di natura commerciale economica o agricola, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

e dagli atti di accertamento esecutivi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. La sospensione di cui al presente comma opera nei confronti dei contribuenti residenti se persona fisica, o aventi la sede legale o operativa – nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche – nei comuni i cui territori sono ricadenti nell’area dei Campi Flegrei.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del cinque per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**9-decies.04.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Braga.

ART. 9-duodecies.

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui al-

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

*8-ter.* All'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « superiore a 100.000 abitanti » sono aggiunte le seguenti: « e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) ».

*8-quater.* Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

*8-quinquies.* Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità

immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

*8-sexies.* All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « diversi dall'Aquila » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione ».

**9-duodecies.1.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*quater*.

*(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)*

1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa. ».

**9-duodecies.2.** Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

ART. 9-*terdecies*.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**9-terdecies.1.** Speranza, Sarracino, De Luca, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

*Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*terdecies*.1.

*(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei

mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verificano eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

**9-terdecies.01.** Gadda, Simiani.

*Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-terdecies.1.

*(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)*

1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

**9-terdecies.02.** Gadda, Simiani.

*Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-terdecies.1.

*(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione an-

che in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.

**9-terdecies.03.** Gadda, Simiani.

*Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:*

Art. 9-terdecies.1.

*(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)*

1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**9-terdecies.04.** Gadda, Simiani.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

\* **11.1.** Cappelletti, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **11.2.** Bonelli, Zanella, Ilaria Fontana.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.

**11.3.** Bonelli, Zanella, Simiani.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina  
1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione  
permanente del Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,  
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 1956, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per la celebra-

zione del centenario della città di Latina  
1932-2032,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	133

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.**

**C. 1997 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, premette che il provvedimento in titolo reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a par-

tire dal 1° maggio 2023. Inoltre, contiene una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile. Reca, infine, misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Ricorda che il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Si sofferma, poi, sui profili di interesse della Commissione, limitati alle disposizioni di cui all'articolo 6.

In via generale, l'articolo 6, ai commi 1 e 3, risponde alla necessità e all'urgenza di consentire di operare efficacemente sul dissesto di versante che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove insistono diverse amministrazioni locali e proprietà private. In particolare, in considerazione della complessità della situazione nonché della difficoltà che gli enti locali e i privati hanno nel pianificare e sviluppare interventi adeguati di difesa del suolo, il coordinamento di tali attività viene affidato a soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico e dotati di idonee capacità progettuali. Costatato inoltre che i fenomeni di dissesto di versante interessano anche le infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS, si

è ritenuto che tale società, attraverso le sue controllate, possa dare un contributo importante per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture.

Il comma 1 modifica la disposizione che attribuisce al Commissario straordinario la competenza a predisporre e approvare piani speciali per la messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture stradali danneggiate a causa degli eventi alluvionali al fine di estenderla anche alle infrastrutture ferroviarie, per intervenire per contrastare situazioni di dissesto idrogeologico.

Nello specifico, la lettera *a)* fissa l'importo massimo, pari a 255 milioni di euro, IVA compresa, da destinare agli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie previsti dal piano speciale.

Con la lettera *b)* si dispone che, per gli interventi delle infrastrutture stradali, il piano speciale dovrà prevedere anche i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute nonché di richiesta di reintegro del fondo destinato ad ANAS previsto dalla legge di stabilità 2016.

Infine, la lettera *c)* prevede che per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provveda, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, si dispone che degli interventi oggetto della convenzione è data evidenza nel contratto di programma – parte servizi – stipulato tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6, comma 3 stabilisce che RFI S.p.A. provveda, secondo quanto previsto nel piano speciale e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario, in qualità di soggetto attuatore agli interventi finalizzati

alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali. La suddetta società si occupa, altresì, degli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. Gli oneri derivanti da tali interventi sono posti a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nel limite massimo di 255 milioni di euro, IVA compresa.

Infine, l'articolo 6, comma 2, integra la disposizione che ha individuato la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore per gli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevedendo che l'ANAS medesima provveda anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Critica, in particolare, le modalità di intervento adottate dal Governo. Ritiene, infatti, che a fronte di eventi così importanti sarebbe più opportuno adottare provvedimenti omogenei e stabili, in grado di mettere in atto una strategia funzionale ed efficace nel realizzare dei risultati certi e duraturi nel tempo.

Ricordando i tragici eventi che hanno interessato lo scorso anno l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, si rammarica del fatto che le forze politiche non abbiano posto in essere un confronto politico significativo, rivolto a dare risposte rapide e concrete, nonché a rendere più efficiente

l'intervento del Dipartimento della Protezione civile.

Rileva, infatti, che in seno a tale Dipartimento si riscontrano delle gravi carenze in termini di coordinamento, confermate anche dalla recente sostituzione del dirigente generale. Ricorda, per esempio, che a fronte della siccità che sta colpendo la regione Siciliana, la Protezione civile regionale è intervenuta soltanto dopo diversi mesi dal sorgere dell'emergenza. Ribadisce, pertanto, la necessità di rafforzare l'azione del Dipartimento, soprattutto alla luce della sempre maggiore frequenza con la quale gli eventi calamitosi colpiscono i territori del Paese.

Fa presente, poi, che dal provvedimento in esame emergono delle discrepanze nel trattamento dei diversi eventi calamitosi, quali soprattutto terremoti e alluvioni, talvolta anche se verificatisi all'interno delle medesime regioni.

Fa presente che il proprio gruppo, nel tentativo di fornire un contributo concreto alle situazioni di emergenza considerate, presenterà una serie di emendamenti al provvedimento in esame, che daranno seguito alle esigenze illustrate. Tali emendamenti saranno, pertanto, rivolti a garantire una maggiore omogeneità degli interventi e a rafforzare l'azione del Dipartimento della Protezione civile, che ritiene non possa svolgere soltanto un'attività di coordinamento, ma debba anche fornire un supporto logistico.

Infine, auspica che, attraverso il confronto con le diverse forze politiche, si riesca a costruire un Dipartimento della Protezione Civile più efficiente e funzionale, eventualmente anche destinandovi le risorse a tal fine necessarie.

Antonino IARIA (M5S) fa presente, anzitutto, che dopo aver negato per diversi anni l'esistenza stessa della crisi climatica in corso, il Governo si trova adesso a fronteggiarne le drammatiche conseguenze.

Esprime inoltre contrarietà in ordine alla scelta di attuare, ancora una volta, la soluzione commissariale per far fronte alla

situazione emergenziale. Ritiene, infatti, che sarebbe opportuno intervenire con soluzioni certe e durature, andando a sanare le fragilità di un sistema che richiede un maggiore impiego di risorse economiche, criticando soprattutto il fatto di non aver correttamente impiegato i fondi predisposti dal PNRR.

Ricorda poi gli interventi attuati dal Governo Conte, il quale aveva stanziato un'elevata quantità di risorse, attraverso anche investimenti rivolti a favore degli enti locali, consentendo non soltanto di risolvere le diverse situazioni emergenziali nell'immediato, ma anche di predisporre un programma di interventi nel lungo termine.

Infine, dichiara di non condividere la linea d'azione intrapresa dal Governo, ritenendo che, fintantoché le priorità dallo stesso perseguite non coincideranno con quelle del Paese, gli interventi posti in essere non risulteranno mai effettivamente efficaci.

Preannuncia, quindi, il voto contrario della propria forza politica sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Antonio BALDELLI (FDI) richiama la propria esperienza personale e, in particolare, l'alluvione che ha colpito la regione Marche nel settembre 2022.

Ricorda che eventi simili avevano colpito la regione anche nel 2014, ma che il Governo dell'epoca, guidato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, non ha mai veramente conferito le risorse promesse, pari a 45 milioni di euro, alle zone colpite dalla calamità.

Ringrazia il Governo per essere intervenuto rapidamente ed efficacemente a fronte dell'emergenza, destinando 400 milioni di euro ai territori interessati.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 9.**

## ALLEGATO 1

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di pro-

tezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali » (C. 1997 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.**

**C. 1997 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1997, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del decreto-legge, che, a seguito delle modifi-

che introdotte dal Senato, consta di 28 articoli, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'articolo 2 è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

L'articolo 3 modifica il comma 5 dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, proroga il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024, mentre il comma 3 prevede che gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito i medesimi territori, possono attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le relative esigenze. La disposizione in commento conferisce la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una modifica approvata dal Senato specifica che la durata di 24 mesi delle assunzioni a tempo determinato presso i medesimi enti locali decorre dalla data di effettiva assunzione e comunque fino alla data del 31 dicembre 2025. Con ulteriore modifica approvata dal Senato, si prevede la possibilità di attingere anche alle graduatorie derivanti dalle procedure relative alle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, come convertito dalla legge n. 113 del 2021). Soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche

convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

L'articolo 6 reca modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, prevedendo, inoltre, la realizzazione da parte di ANAS S.p.A. di interventi di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue.

L'articolo 6-bis integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

L'articolo 7 contiene una norma di carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), per l'anno 2024.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca l'istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, relative al sisma del 1990.

L'articolo 8 estende l'autorizzazione di spesa – prevista nella legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, proroga al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della regione Marche.

L'articolo 9 prevede che l'Agenzia Italia Meteo, istituita dall'articolo 1, comma 551, della Legge di bilancio 2018, ai fini di

attivare pienamente la propria capacità operativa, possa avvalersi delle facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 78 del 2010, per un ulteriore periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Gli articoli da 9-*bis* a 9-*terdecies* prevedono ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si segnala che l'articolo 9-*decies*, introdotto dal Senato, prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si rileva, quindi, che l'articolo 9-*terdecies* – introdotto dal Senato e che traspone l'articolo 12 del decreto-legge 91 del 2024, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 76 (nel testo riformulato dal Senato) prevede l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi – differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto. Il differimento al 2025 previsto dall'articolo in questione, si rende necessario al fine di tener conto dei tempi necessari sia all'effettuazione delle procedure di reclutamento, sia all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio che, in base alla normativa vigente, deve individuare i criteri di ripartizione tra

le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale.

L'articolo 10 destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti al svolgimento del Vertice G7 di Brindisi, disciplinando la partecipazione di personale e assetti delle Forze armate al dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi). Si prevede, inoltre, che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente.

L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione « Milano Cortina 2026 », prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

L'articolo 11-*bis* reca disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Infine precisa che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione ». Contestualmente si dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le modifiche introdotte dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 76 del 2024 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 91 risulta « a perdere » ai fini della sua puntuale conver-

sione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 76.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo come le misure previste dal provvedimento in esame non siano efficaci per la ricostruzione post-calamità, non stanziando nuove risorse e scaricando gli oneri sugli enti locali.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi alle considerazioni del deputato Scotto,

preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, stigmatizzando l'assenza di risorse per la ricostruzione post-calamità, che si ripercuoterà, a suo avviso, sugli enti locali. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO

**DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1997, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

preso atto che l'articolo 4, al comma 3, specifica le modalità attraverso cui gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione;

osservato che l'articolo 9 estende per l'Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni;

considerato che l'articolo 9-*decies* prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

segnalato che l'articolo 9-*terdecies* differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	139
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione, in videoconferenza, del prof. Carlo Altomonte, direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final).	
Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Roberto Castaldi, associato di filosofia politica presso l'Università eCampus e direttore del portale web EURACTIV Italia .....	140
Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Andrea Santini, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università Cattolica di Milano .....	140

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.**

**Audizione, in videoconferenza, del prof. Carlo Altomonte, direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi.** (*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo ALTOMONTE, *direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Carlo ALTOMONTE, *direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, invita l'audito a trasmettere alla Commissione il testo del suo intervento. Dopo averlo

ringraziato per il suo contributo, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 1° agosto 2024.*

Nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguar-

dante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final).

**Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Roberto Castaldi, associato di filosofia politica presso l'Università eCampus e direttore del portale web EURACTIV Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

**Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Andrea Santini, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università Cattolica di Milano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato  
di degrado delle città e delle loro periferie**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
---------------------------------------------------------------------	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 1° agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	142
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
PROCEDURE INFORMATIVE .....	143
Audizione di Fabio Massimo De Rosa .....	143
Audizione di Padre Federico Lombardi .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	143
Comunicazioni del Presidente e programmazione lavori .....	143

*Giovedì 1° agosto 2024. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Intervengono Fabio Massimo De Rosa, marito di Maurizia Sonia De Vito, Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala stampa Vaticana dal 2006 al 2016 e redattore emerito de La Civiltà cattolica. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Michele Antognoni, il dottor Massimo Brandimarte, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato David Ermini, la dottoressa Pamela Franconieri, Alice Gherardini, il professor Alberto Melloni, il dottor Giuliano Mignini, l'avvocato Simone Pacifici, il dottor Giuseppe Paglia, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, l'avvocato Claudio Santini e l'avvocato Paola Viardi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 25 luglio scorso, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata dei lavori della Commissione a decorrere dalla data del 25 luglio scorso, l'incarico di collaboratore a tempo parziale al Vice Questore aggiunto dottoressa Pamela Franconieri, Direttore della 4<sup>a</sup> Sezione «reati contro la persona» della 2<sup>a</sup> Divisione del Servizio centrale operativo, e al Vice Questore aggiunto dottor Giuseppe Paglia, dirigente della Sezione «reati contro la persona» della Squadra mobile di Roma.

Avverte inoltre che l'audizione del dottor Gerino, prevista per oggi, è rinviata a settembre, per motivi di salute dell'audito.

La Commissione prende atto.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.*

**Audizione di Fabio Massimo De Rosa.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Fabio Massimo De Rosa. Apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.07 alle 14.08)*

Il PRESIDENTE, dopo una ulteriore precisazione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.09, è ripresa alle 14.27.**

**Audizione di Padre Federico Lombardi.**

Il PRESIDENTE introduce poi l'audizione di Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala stampa Vaticana dal 2006 al 2016 e redattore emerito de La Civiltà cattolica.

Intervengono quindi per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), il senatore SCURRIA (FdI), la deputata ASCARI (M5S), il senatore PARRINI (PD-IDP) il deputato GRIMALDI (AVS), le senatrici PIROVANO (LSP-PSd'Az) e MALPEZZI (PD-IDP), i deputati CIOCCHETTI (FDI), MORASSUT (PD-IDP), CUPERLO (PD-IDP) e nuovamente il presidente DE PRIAMO (FdI) ai quali fornisce elementi di risposta Padre Federico LOMBARDI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

**La seduta termina alle 16.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  
PARLAMENTARI**

*Giovedì 1° agosto 2024. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.*

**Comunicazioni del Presidente e programmazione lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 144

*Giovedì 1° agosto 2024. – Presidenza del presidente provvisorio Antonio GUIDI, indi del presidente eletto Francesco MICHELOTTI.*

#### La seduta comincia alle 8.50.

#### Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Antonio GUIDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Il senatore Ivan SCALFAROTTO (IV-C-RE) dichiara che purtroppo non potrà partecipare alla votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, avendo l'esigenza di prendere parte sin dall'inizio all'imminente seduta dell'Assemblea del Senato.

Antonio GUIDI, *presidente*, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretarie provvisorie le deputate Chiara La Porta e Elisa Montemagni, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: ..... 25

Maggioranza assoluta  
dei componenti: ..... 16

*Hanno ottenuto voti:*

Francesco Michelotti: ..... 16  
Schede bianche: ..... 9  
Schede nulle: ..... 0

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Francesco Michelotti e lo invita ad assumere la presidenza.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 23

*Hanno ottenuto voti:*

Elisa Montemagni: ..... 15  
Andrea Quartini: ..... 8  
Schede bianche: ..... 0  
Schede nulle: ..... 0

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione la deputata Elisa Montemagni e il deputato Andrea Quartini.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 23

*Hanno ottenuto voti:*

Antonio Guidi: ..... 15

Ilenia Malavasi: ..... 8

Schede bianche: ..... 0

Schede nulle: ..... 0

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi.

Invita infine i Gruppi aventi più di un componente nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

**La seduta termina alle 9.30.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo. (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i> ) .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

#### RISOLUZIONI:

7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00063</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	10

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	12
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	22
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia .....	23
ALLEGATO 5 (Missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia il 1° luglio scorso) .....	31

**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---------------------------------------------------------------------	----

## SEDE REFERENTE:

DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. C. 2002 Governo, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---------------------------------------------------------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---------------------------------------------------------------------	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	45
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	48

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 180 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	50
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	54
Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	55
SEDE CONSULTIVA:	
DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	50
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	57

## SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	52
Sui lavori della Commissione .....	52
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	58
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento della relatrice</i> ) .....	59
Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488 Amato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Articolo 26 e di Pro vita e Famiglia Onlus nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00203 Sasso, 7-00227 Manzi, 7-00228 Orrico: adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico .....	53

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	74

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato ( <i>Parere alla VII Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo ( <i>Parere alla VIII Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	133

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	139
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione, in videoconferenza, del prof. Carlo Altomonte, direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final).	
Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Roberto Castaldi, associato di filosofia politica presso l'Università eCampus e direttore del portale web EURACTIV Italia .....	140
Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Andrea Santini, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università Cattolica di Milano .....	140

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
---------------------------------------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI**

Comunicazioni del Presidente .....	142
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
PROCEDURE INFORMATIVE .....	143
Audizione di Fabio Massimo De Rosa .....	143
Audizione di Padre Federico Lombardi .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	143
Comunicazioni del Presidente e programmazione lavori .....	143

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	144
-------------------------------------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC0103310\*